



## Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena

### Ordinanza di demolizione di fabbricato

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### IL SINDACO

**RILEVATO** che in conseguenza del recente evento \_\_\_\_\_ verificatosi in data \_\_\_\_\_, che ha colpito il territorio comunale in località \_\_\_\_\_ si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità;

#### PRESO ATTO

Delle segnalazioni ricevute da proprietari e cittadini, riguardanti una situazione di particolare rischio di crollo localizzata presso il fabbricato posto al n. civico \_\_\_ di via \_\_\_\_\_, contraddistinto catastalmente al Fg. \_\_\_ Mp. \_\_\_, di proprietà del sigg. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_;

**VISTA** la relazione appositamente redatta dai tecnici incaricati/vigili del fuoco della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato dall'evento e oggetto delle segnalazioni di pericolo, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione, da attuarsi a carico del (di alcune parti del) fabbricato;

#### RAVVISATA

l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante il transennamento e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino.

**VISTO** il vigente piano comunale di protezione civile

**VISTI** gli articoli n. \_\_\_\_\_ dell'Ordinanza n. \_\_\_\_\_, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data \_\_\_\_\_;

#### VISTI

- l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

#### ORDINA

1) Il transennamento immediato e l'abbattimento d'ufficio, senza spesa alcuna a carico degli interessati, dei sopraelencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura di Vigili del Fuoco / U.T.C. / Ditta Incaricata

2) All'Ufficio Tecnico di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura:

a) Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da demolire, corredato da fotografie e da una relazione tecnica che indichi e precisi se del caso le singole parti di edificio da demolire.

b) Convocazione tempestiva del proprietario sul luogo della demolizione, per l'assistenza alla redazione del verbale stesso e alla conseguente attività di demolizione

c) In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni, e la immediata conseguente demolizione.

3) L'U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di "Transennamento urgente e chiusura al traffico"**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- **CHE** il territorio comunale è stato colpito in data \_\_\_\_\_ da un evento (alluvionale/sismico/meteorologico/altro), a seguito del quale, con DPCM del \_\_\_\_\_ è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art. 2 c. 1<sup>a</sup> lett. C) della legge 24.2.1992 n. 225;
- **CHE** nelle ore successive all'evento, è stata segnalata una situazione di pericolo presso il fabbricato posto in Loc. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_, di proprietà dei sigg. \_\_\_\_\_ attualmente non occupato in quanto già sgomberato con ordinanza sindacale in data \_\_\_\_\_ ;
- **CHE** dalle indagini tecniche all'uopo esperite dall'Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_\_, di cui all'allegato verbale di sopralluogo, è risultato come il fabbricato pericolante e sgomberato comporti la presenza di un grave interessamento, oltre che della struttura dell'immobile stesso, anche della strada pubblica prospiciente, di proprietà (comunale/provinciale/Anas/altro);

**VISTO** il risultato del verbale di sopralluogo effettuato in data da tecnici esperti di \_\_\_\_\_ dal quale si evince la pericolosità della situazione e in cui vengono proposti gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile e della zona circostante;

**CONSIDERATO** che, stante la situazione evidenziata dal verbale di che trattasi, gli eventi citati in premessa possono reiterarsi, provocando ulteriori peggioramenti della struttura, della quale è prevedibile la possibilità di un crollo completo;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone all'immobile e alla zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;

**ATTESO**

che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

**VISTI** l'art. 6 commi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>, l'art. 7 comma 1<sup>^</sup> e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

**ORDINA**

1) All' UTC/UTP/ANAS/altro:

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, delle seguenti strade:

\_\_\_\_\_

- il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali crolli, secondo la proposta tecnica indicata nel verbale di sopralluogo citato in premessa;

- l'apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza;

2) A chiunque:

- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione;  
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (Provincia/ANAS, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all'imbocco delle strade interessate

**INDIVIDUA**

quale responsabile del Procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre  
- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



## **Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena**

### **Ordinanza di inagibilità di edificio**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando (morti/feriti/senzatetto) e danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

- che a seguito dell'evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la deliberazione di Dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, e che in territorio comunale è stata allestita una struttura di coordinamento dei soccorsi;

**VISTO** il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo fax in data \_\_\_\_\_, con il quale si informa dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, durante il quale è emersa la presenza di alcune lesioni al tetto/solaio del pavimento dei piani 1°/2°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell'uso dei locali interessati;

**PRESO ATTO** che a seguito di tale comunicazione in data \_\_\_\_\_ si è svolto un ulteriore sopralluogo congiunto tra tecnici dei VV.FF. e personale dell' Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, da cui è emerso che i locali posti al Piano \_\_\_\_\_ ad uso \_\_\_\_\_ in cui risiede il nucleo familiare \_\_\_\_\_, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso;

##### **DATO ATTO**

altresi che della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso personale tecnico, una prima verbale ed immediata informazione diretta agli interessati, affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;

**VISTO** il verbale di definitivo sopralluogo;

##### **RITENUTO NECESSARIO**

- provvedere immediatamente a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione abitativa, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo,;

- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;
- disporre la realizzazione delle prime opere provvisorie di sostegno e puntellamento provvisorio in attesa di provvedimenti a carattere duraturo.

**ATTESO**

che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**VISTI** gli artt. \_\_\_\_\_ del vigente Regolamento Edilizio;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano \_\_\_\_\_ destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ al numero civico \_\_\_\_\_, di proprietà dei Sigg.ri \_\_\_\_\_ residenti in \_\_\_\_\_, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

**O R D I N A**

1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

2) che si proceda, a mezzo di

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Tecnici e maestranze incaricati dal comune / Ditta specializzata
- ad un urgente intervento di consolidamento statico temporaneo delle parti lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari/occupanti e dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COM, SSN, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

**INDIVIDUA**

quale Responsabile del Procedimento il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SINDACO



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di evacuazione di abitanti da area a rischio valanghe**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che nei giorni \_\_\_\_\_ una precipitazione nevosa di notevoli proporzioni ha causato una situazione di rischio diffuso sul territorio comunale, provocando particolari situazioni di pericolo di valanghe in Loc. \_\_\_\_\_;

- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

**ATTESO**

che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza nei crolli che potrebbero verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;

**RITENUTO**

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio delimitata dagli strumenti comunali, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche;

**VISTI**

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

1) E' fatto obbligo alla popolazione civile della località \_\_\_\_\_ di evacuare immediatamente e senza indugio le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti nell'area delimitata come zona a rischio valanga, e che potrebbero essere quindi interessati da un evento della tipologia prevista.

2) E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

3) La polizia municipale con l'assistenza delle altre forze di polizia e dei carabinieri, nonché l'U.T.C., sono incaricati di curare la tempestiva



esecuzione e la immediata diffusione, con ogni mezzo possibile, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor Prefetto di \_\_\_\_\_ e al signor Questore di \_\_\_\_\_, ciascuno per le rispettive competenze;

4) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla casa comunale , li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di evacuazione generale della popolazione**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono stati registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;

**RITENUTO**

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati;

**VISTI**

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

- 1) E' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di \_\_\_\_\_ di evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano stati interessati dall'evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .
- 2) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione.

3) La polizia municipale, con l'assistenza delle altre forze di polizia e dei Carabinieri, e' incaricata di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto e al signor questore di \_\_\_\_\_, ciascuno per le rispettive competenze.

3) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

4) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla casa comunale , li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e  
bevande**

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

che in conseguenza dell'evento calamitoso che in data \_\_\_\_\_ ha colpito il territorio comunale in località \_\_\_\_\_, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie;

**VISTO**

il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data \_\_\_\_\_ da parte del Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di \_\_\_\_\_, dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

sono stati prodotti dalla Ditta \_\_\_\_\_ con stabilimento sito in questo Comune (loc. \_\_\_\_\_) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali/agricoli/artigianali:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi ( *a titolo esemplificativo*):

- a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico - sanitarie stabilite dalla legge;
- b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione
- c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti
- d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
- e. sospetto inquinamento dei terreni e delle falde ove si svolge la produzione/coltivazione/allevamento/distribuzione  
altro \_\_\_\_\_;

**VISTO**

il vigente piano comunale di protezione civile

**VISTI**

gli articoli \_\_\_\_\_ dell'Ordinanza di protezione civile n. \_\_\_\_\_, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data \_\_\_\_\_;

**VISTI ALTRESI'**

- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462)
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**ORDINA**

1) Alla ditta/impresa/signor \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,  
- la sospensione immediata della produzione/distribuzione/commercio, in tutto il territorio comunale, de \_\_\_\_ seguent\_\_ prodott\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, e comunque fino a nuovo ordine.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione agli interessati e della successiva vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

3) La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni \_\_\_\_\_ ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

4) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

5) Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

7) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

Dalla Casa Municipale \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo umano e sospensione del servizio di acquedotto**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO**

- che a causa dell'evento \_\_\_\_\_ verificatosi il giorno \_\_\_\_\_ si sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell'acquedotto comunale;
- che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l'acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;

**RITENUTO**

di dover vietare l'utilizzo dell'acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano;

**SENTITI**

i competenti organi sanitari dell'Azienda ASL e gli organi tecnici dell'Ente gestore del servizio idrico comunale (Azienda, Spa, Consorzio, ecc.)

**VISTI**

- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

- 1) In attesa dei risultati dei rilievi della AUSL e comunque fino a nuovo ordine E' FATTO DIVIETO di utilizzare a scopo potabile l'acqua provenienti dagli acquedotti comunali di

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) E' consentito l'utilizzo l'uso **a fini domestici e non potabili** dell'acqua suddetta previa bollitura:

- 3) La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ente gestore del servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del presente provvedimento;

- 4) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

5) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela  
della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13 D.L.vo 5.2.1997 n. 22**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**RILEVATO** il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito  
- il Comune di \_\_\_\_\_  
- i Comuni della Regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

**CHE** in conseguenza di ciò risultano presenti e sparsi sul territorio comunale innumerevoli accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli, delle frane e delle distruzioni causate dall'evento stesso, che causano interruzioni della viabilità e difficoltà nelle operazioni di soccorso;

**CONSIDERATO**

- che dalla lettura dei verbali di sopralluogo tecnico effettuati subito dopo l'evento si è potuta evincere la presenza, all'interno dei cumuli di rifiuti, di componenti di diversa origine e natura, aventi caratteristiche di pericolosità;

**RITENUTO**

- che vi sia la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione dei cumuli di detriti, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

- che al contempo si rende necessario effettuare un rapidissimo sgombero dei cumuli al fine di favorire il più tempestivo svolgimento delle attività di soccorso;

**ATTESO** che non esiste al momento una soluzione ordinaria di smaltimento possibile che risulti tecnicamente e logisticamente migliore, e alternativa - neanche in via provvisoria - per la più rapida ed urgente rimozione di detto materiale, in tempi ragionevolmente accettabili per la tutela della pubblica incolumità e delle normali e accettabili condizioni igienico - sanitarie nonché per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;

**VISTE** le difficoltà legate alle operazioni di carico e scarico materiali e di trasferimento definitivo, causate dalle innumerevoli interruzioni alla viabilità, e alla grande parcellizzazione dei punti di accumulo di detriti da ripulire, nonché la enorme quantità del materiale complessivo interessato e di cui organizzare lo smaltimento in un'area limitata e con viabilità ridotta, che non consente l'utilizzo di un eccessivo numero di mezzi di sgombero e trasporto;



#### **RITENUTO OPPORTUNO**

provvedere, come si è provveduto, mediante Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ emessa in data odierna, ad occupare temporaneamente un'area di proprietà pubblica/privata situata in Località \_\_\_\_\_, di superficie totale pari a circa mq. \_\_\_\_\_, da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione/Provincia/Commissario/Altro metterà a disposizione, partendo da un unico punto di stoccaggio, selezione e organizzazione dello smaltimento definitivo;

#### **TENUTO CONTO**

- che altre forme di organizzazione dello smaltimento, dovendo interagire con una situazione logistica e organizzativa compromessa e di difficilissima gestione potrebbe rallentare le operazioni di soccorso, ponendo a rischio la tempestività dei soccorsi e le esigenze di tutela della pubblica incolumità delle persone interessate dagli eventi compresa quella degli operatori;

- che parimenti, indugiare sull'avvio delle operazioni di sgombero dei detriti e dei rifiuti, nell'attesa dell'organizzazione di forme e procedure ordinarie di smaltimento comprometterebbe in modo decisivo le operazioni di soccorso ponendo ancor più a rischio la pubblica incolumità dei cittadini e dei soccorritori impegnati;

- che qualsiasi indugio renderebbe insopportabili e vieppiù pericolosi per la pubblica incolumità i problemi di carattere igienico e sanitario già presenti, determinati dalla presenza dei materiali abbandonati di che trattasi;

#### **VISTI**

- L'Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ con la relazione tecnico-geologica allegata inerente la scelta del sito che attesta la sicurezza delle falde acquifere;

- La relazione tecnica rilasciata dalla competente ASL - Servizio Igiene e prevenzione sui rischi immediati per la salute che possono derivare dall'esercizio di uno stoccaggio di alcuni giorni (MAX \_\_\_\_\_) dei materiali di che trattasi;

- La relazione sugli aspetti della viabilità rilasciata dal comando di polizia municipale;

#### **RITEBUTI**

sufficienti le motivazioni tecniche prodotte per assumere la decisione di ricorrere a forme speciali di smaltimento dei rifiuti;

#### **VISTI**

- il DPCM del \_\_\_\_\_ con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per il territorio colpiti;

- l'O.P.C.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- l'articolo 13 del D. lgs. 5.2.1997 n. 22;

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225

- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

- l'articolo 50 comma 5<sup>^</sup> del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

- l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### **ORDINA**

1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di \_\_\_\_\_ con le seguenti modalità:

- carico di rifiuti nelle varie zone del Comune colpite dall'evento mediante utilizzo degli operatori e dei mezzi meccanici che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- trasporto immediato e stoccaggio provvisorio dei rifiuti medesimi presso la piazzola ubicata in Località \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_ come da Ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai fini del loro successivo definitivo smaltimento mediante avviamento alle discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione/Provincia/Commissario/Altro.

Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti all'evento del \_\_\_\_\_ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente, che verrà opportunamente comunicata mediante Ordinanza;

2) All'U.T.C./Ditta/Azienda Servizi/Altro di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n \_\_\_\_\_, di predisporre la predisposizione, la recinzione e la protezione dell'area, e di garantire quotidianamente la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante la realizzazione di adeguati interventi (uso di sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant'altro suggerito dal competente servizio di igiene e prevenzione) sui materiali stoccati;

3) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e della notifica della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di \_\_\_\_\_ e alla Azienda Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_.

4) Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto dall'art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.

5) Responsabile del Procedimento è nominato il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg. , ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

Oggetto: Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di

**Autorizzazione al trasporto e conferimento in piazzola stoccaggio provvisorio di rifiuti provenienti da zone comunali colpite da evento alluvionale.**

**IL SINDACO**

VISTA la propria ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di ricorso a forme straordinarie di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'evento del \_\_\_\_\_;

VISTO l'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225

VISTO l'articolo 50 comma 5^ del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

**ORDINA**

Il mezzo di trasporto targato \_\_\_\_\_ di proprietà della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, condotto dal signor \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, è autorizzato al trasporto e conferimento in piazzola di stoccaggio provvisorio individuata in Loc. \_\_\_\_\_, Fraz. di \_\_\_\_\_, a ridosso della strada \_\_\_\_\_ del seguente materiale:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

quantità \_\_\_\_\_

proveniente da \_\_\_\_\_

per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

IL SINDACO

Nota: la presente autorizzazione deve essere consegnata all'addetto all'ingresso della piazzola di stoccaggio provvisorio ed è valida per un solo trasporto.

Per l'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'addetto



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza per smaltimento di carcasse animali**

**IL SINDACO**

Prot. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che a seguito dell'evento calamitoso occorso in data \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ viene segnalata una presenza diffusa di carcasse animali abbandonate;

**CONSIDERATO**

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 508 del 14/12/1992 le carcasse animali devono essere smaltite mediante l'incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;
- che in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse di grosse dimensioni, e che nella presente fase non è programmabile il trasporto contestuale di tutte le carcasse esistenti presso l'impianto più vicino, che dista almeno km. \_\_\_\_\_ dal territorio comunale;
- che lo smaltimento di carogne ad alto rischio come quelle segnalate a seguito degli eventi, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è possibile ai detentori e proprietari degli animali provvedere direttamente ai sensi del D.L. 508/92 sopracitato, stante la fase emergenziale in atto;

**SENTITA**

- in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento;
- sentito l'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla natura geologica di alcuni terreni presi in considerazione per l'eventuale interrimento delle carcasse;

**VISTI:**

- L'articolo 3 del D.Lgs. 14/12/1992 n. 508;
- L'articolo 32 della legge 833
- Gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2<sup>^</sup> del D.lgs. 18/8/2000 n. 267
- L'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225

ORDINA

- A)** In deroga al disposto di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, lo smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate a seguito degli eventi del giorno \_\_\_\_\_, dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del competente servizio sanitario - veterinario della ASL e dell'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e la collaborazione ove possibile dei detentori riconosciuti degli animali, nelle seguenti forme possibili:
- incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda tecnicamente possibile;
  - trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della Sanità;
  - interrimento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove individuati;

L'eventuale interrimento dovrà avvenire con la seguente metodologia:

Individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore dell'animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria);

- 1) Individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il terreno è idoneo all'interrimento e non vi è pericolo di contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente;
  - 2) Interrimento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura di almeno 80 centimetri di terreno poroso;
- B)** In deroga al disposto del D.Lgs. 508/92, il trasportatore della carcassa è esonerato, in caso di mancata disponibilità strumentale, dall'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente.
- C)** L'ASL è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interrimento delle carogne da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;
- 3) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
  - 4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
  - 5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
    - ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg., ovvero
    - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di precettazione d'urgenza di esercizi commerciali**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso \_\_\_\_\_ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.);

**PRESO ATTO**

- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite;

**CONSIDERATO**

- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell'organizzazione dei soccorsi;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile;
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi ;

**RITENUTO**

- che occorra provvedere a porre in reperibilità **h24** alcuni esercizi commerciali che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa

dei soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di emergenza;

**VISTI**

- l'articolo 836 del Codice Civile
- l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- gli articoli n. 50 commi 5<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup> e n. 54 comma 2<sup>^</sup> del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**ORDINA**

1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori

<b>NOME</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>LOCALITA'</b>

sono tenuti a garantire l'apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario:

- a) continuato per le ventiquattro ore
- b) diurno
- c) notturno
- d) dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

fino a nuova disposizione.

2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta reperibilità.

3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.

4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l'eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza.

5) All'eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l'effettuazione di orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio Economato del Comune.

6) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



9) Copia della presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza al Prefetto di \_\_\_\_\_.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ verificatosi nel Comune in data \_\_\_\_\_ ;

**CHE**

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

**CONSIDERATA**

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

**CONSIDERATO**

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che cooperano nei lavori;

**PRECISATO**

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d'urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

**INDIVIDUATE**

nelle seguenti aree:

<b>Località</b>	<b>Fg.</b>	<b>Mp.</b>	<b>Proprietà</b>
-----------------	------------	------------	------------------

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

quelle idonee alla funzione di che trattasi;

**VISTI**

gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre la requisizione o altri vincoli requisire su beni mobili ed immobili e aziende ed esercizi quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

**VISTO** l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

**VISTO** l'articolo 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

**VISTI** gli artt. n. 50 comma 5 e n. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle Ordinanze contingibili ed urgenti;

**ORDINA**

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di \_\_\_\_\_ salvo proroga, le seguenti aree:

Area n. 1 fg. _____	map. _____	Sup. Mq. _____	Propr. _____
Area n. 2 fg. _____	map. _____	Sup. Mq. _____	Propr. _____
Area n. 3 fg. _____	map. _____	Sup. Mq. _____	Propr. _____
Area n. 4 fg. _____	map. _____	Sup. Mq. _____	Propr. _____
Area n. 5 fg. _____	map. _____	Sup. Mq. _____	Propr. _____

da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;

2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;

3) Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare

3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza.

4) Di notificare il presente provvedimento

- ai proprietari di tali aree:

Area n. 1 Sigg. _____
Area n. 2 Sigg. _____
Area n. 3 Sigg. _____
Area n. 4 Sigg. _____
Area n. 5 Sigg. _____

5) La Polizia Municipale è incaricata della notificazione della presente ordinanza che, in copia, verrà comunicata e trasmessa tempestivamente al Prefetto di \_\_\_\_\_;

6) Gli ufficiali ed agenti di polizia e il personale tecnico del comune sono incaricati di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ del servizio \_\_\_\_\_;

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che a causa di un evento \_\_\_\_\_ verificatosi in data \_\_\_\_\_ è stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui si rende indispensabile provvedere all'urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto;

**CONSIDERATO** che a tale scopo sono stati individuali i seguenti locali idonei a soddisfare le provvisorie esigenze di ricovero per gli sgomberati:

Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_

**RITENUTO** di dover provvedere alla messa in disponibilità immediata di tali locali alternativi, al fine di scongiurare maggiori pericoli che riguardino la pubblica incolumità delle persone (segnalare l'eventuale presenza di minori).

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'articolo 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**ORDINA**

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. \_\_\_\_ in favore del precedente Comune, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente Autorità, e previa notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle seguenti condizioni:

- il proprietario o detentore dovrà consegnare i locali sopra descritti il giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna delle chiavi.

- all'atto della consegna sarà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune il necessario verbale di descrizione e di consistenza dell'immobile requisito, con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a cura dell'ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco.

- il verbale di descrizione sommaria dell'immobile sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al detentore.

- l'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo atto.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione della presente Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente al Signor Prefetto di \_\_\_\_\_.

3) L'U.T.C. è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'U.T.C.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Comune di Fiorano Modenese  
Provincia di Modena**

**Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio di detriti e rifiuti.**

**IL SINDACO**

RILEVATO il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito i Comuni della regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

CHE

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residuo dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per l'ambiente e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della protezione Civile, che cooperano nei lavori;

PRECISATO

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere attraverso l'occupazione al reperimento di una piazzola da adibire a discarica di stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

VISTO

l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327

VISTO l'art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

VISTI gli artt. 5° comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

**ORDINA**

1) Di procedere con effetto immediato all'occupazione d'urgenza in uso ed in via temporanea, per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, di una superficie di terreno di circa Mq. \_\_\_\_\_ posta in Località \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente dal foglio \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_, da adibire a discarica per detriti, macerie, fango, ramaglie, legname, inerti, rifiuti e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;

2) Di disporre l'immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza alla presenza del proprietario o, in assenza, di fronte a due testimoni, che verrà sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al proprietario, dando atto che l'indennità spettante al proprietario medesimo verrà determinata e liquidata con successivo atto.

3) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari dell'area, Sigg. \_\_\_\_\_, residenti in \_\_\_\_\_ Loc. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mediante notifica diretta o nell'impossibilità mediante pubblicazione ai sensi di Legge;

4) Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rispettivamente della immediata notificazione e della tempestiva esecuzione della presente Ordinanza;

5) Di provvedere alla fine dell'emergenza, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi, alla riconsegna ai legittimi proprietari del terreno nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione;

6) Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di \_\_\_\_\_ .

7) Di nominare \_\_\_\_\_ Responsabile del procedimento il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di "Transennamento urgente e chiusura al traffico"****COMUNE DI** \_\_\_\_\_**Provincia di** \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- **CHE** il territorio comunale è stato colpito in data \_\_\_\_\_ da un evento (alluvionale/sismico/meteorologico/altro), a seguito del quale, con DPCM del \_\_\_\_\_ è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art. 2 c. 1<sup>^</sup> Lett. C) della legge 24.2.1992 n. 225;
- **CHE** nelle ore successive all'evento, è stata segnalata una situazione di pericolo presso il fabbricato posto in Loc. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_, di proprietà dei sigg. \_\_\_\_\_ attualmente non occupato in quanto già sgomberato con ordinanza sindacale in data \_\_\_\_\_ ;
- **CHE** dalle indagini tecniche all'uopo esperite dall'Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_\_, di cui all'allegato verbale di sopralluogo, è risultato come il fabbricato pericolante e sgomberato comporti la presenza di un grave interessamento, oltre che della struttura dell'immobile stesso, anche della strada pubblica prospiciente, di proprietà (comunale/provinciale/Anas/altro);

**VISTO** il risultato del verbale di sopralluogo effettuato in data da tecnici esperti di \_\_\_\_\_ dal quale si evince la pericolosità della situazione e in cui vengono proposti gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile e della zona circostante;

**CONSIDERATO** che, stante la situazione evidenziata dal verbale di che trattasi, gli eventi citati in premessa possono reiterarsi, provocando ulteriori peggioramenti della struttura, della quale è prevedibile la possibilità di un crollo completo;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone all'immobile e alla zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;

**ATTESO**

che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

**VISTI** l'art. 6 commi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>, l'art. 7 comma 1<sup>^</sup> e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);



**ORDINA**

1) All' UTC/UTP/ANAS/altro:

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, delle seguenti strade:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali crolli, secondo la proposta tecnica indicata nel verbale di sopralluogo citato in premessa;

- l'apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza;

2) A chiunque:

- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (Provincia/ANAS, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all'imbocco delle strade interessate

**INDIVIDUA**

quale responsabile del Procedimento è il Sig.  
\_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre

- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di inagibilità di edificio**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che in data\_\_\_\_ un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando (morti/feriti/senzatetto) e danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;
- che a seguito dell'evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la deliberazione di Dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, e che in territorio comunale è stata allestita una struttura di coordinamento dei soccorsi;

**VISTO** il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo fax in data\_\_\_\_\_, con il quale si informa dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, durante il quale è emersa la presenza di alcune lesioni al tetto/solaio del pavimento dei piani 1°/2°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell'uso dei locali interessati;

**PRESO ATTO** che a seguito di tale comunicazione in data\_\_\_\_\_ si è svolto un ulteriore sopralluogo congiunto tra tecnici dei VV.FF. e personale dell' Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, da cui è emerso che i locali posti al Piano \_\_\_\_\_ad uso \_\_\_\_\_in cui risiede il nucleo familiare \_\_\_\_\_, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso;

**DATO ATTO**

altresi che della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso personale tecnico, una prima verbale ed immediata informazione diretta agli interessati, affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;

**VISTO** il verbale di definitivo sopralluogo;

**RITENUTO NECESSARIO**

- provvedere immediatamente a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione abitativa, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo,;
- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;
- disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e puntellamento provvisorio in attesa di provvedimenti a carattere duraturo.

**ATTESO**

che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**VISTI** gli artt.\_del vigente Regolamento Edilizio;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del

**DICHIARA**

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano \_\_\_\_\_  
 destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc. \_\_\_\_\_,  
 via \_\_\_\_\_ al numero civico \_\_\_\_\_, di proprietà dei Sigg.ri  
 \_\_\_\_\_ residenti in \_\_\_\_\_,  
 inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

**ORDINA**

- 1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;
- 2) che si proceda, a mezzo di
  - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Tecnici e maestranze incaricati dal comune / Ditta specializzata ad un urgente intervento di consolidamento statico temporaneo delle parti lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari/occupanti e dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COM, SSN, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

**INDIVIDUA**

quale Responsabile del Procedimento il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di evacuazione generale della popolazione**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono stati registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;

**RITENUTO**

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati;

**VISTI**

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

- 1) E' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di \_\_\_\_\_ di evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano stati interessati dall'evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione.
- 3) La polizia municipale, con l'assistenza delle altre forze di polizia e dei Carabinieri, e' incaricata di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto e al signor questore di \_\_\_\_\_, ciascuno per le rispettive competenze.
- 3) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;
- 4) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
  - ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg, ovvero
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla casa comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

ORDINANZE INERENTI PROBLEMI IGIENICO-SANITARI

**Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e bevande**

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

che in conseguenza dell'evento calamitoso che in data \_\_\_\_\_ ha colpito il territorio comunale in località \_\_\_\_\_, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie;

**VISTO**

il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data \_\_\_\_\_ da parte del Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di \_\_\_\_\_, dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

sono stati prodotti dalla Ditta \_\_\_\_\_ con stabilimento sito in questo Comune (loc. \_\_\_\_\_) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali/agricoli/artigianali:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi ( a titolo esemplificativo):

- a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico - sanitarie stabilite dalla legge;
- b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione
- c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti
- d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
- e. sospetto inquinamento dei terreni e delle falde ove si svolge la produzione/coltivazione/allevamento/distribuzione altro \_\_\_\_\_;

**VISTO**

il vigente piano comunale di protezione civile

**VISTI**

gli articoli \_\_\_\_\_ dell'Ordinanza di protezione civile n. \_\_\_\_\_, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data \_\_\_\_\_;

**VISTI ALTRESI'**

- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462)
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**ORDINA**

1) Alla ditta/impresa/signor \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

- la sospensione immediata della produzione/distribuzione/commercio, in tutto il territorio comunale, de \_\_\_\_ seguent\_\_ prodott\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, e comunque fino a nuovo ordine.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione agli interessati e della successiva vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

3) La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni \_\_\_\_\_ ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

4) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

5) Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

7) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

Dalla Casa Municipale \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo umano e sospensione del servizio di acquedotto**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**Provincia di \_\_\_\_\_**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO**

- che a causa dell'evento \_\_\_\_\_ verificatosi il giorno \_\_\_\_\_ si sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell'acquedotto comunale;
- che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l'acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;

**RITENUTO**

di dover vietare l'utilizzo dell'acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano;

**SENTITI**

i competenti organi sanitari dell'Azienda ASL e gli organi tecnici dell'Ente gestore del servizio idrico comunale (Azienda, Spa, Consorzio, ecc.)

**VISTI**

- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

1) In attesa dei risultati dei rilievi della AUSL e comunque fino a nuovo ordine E' FATTO DIVIETO di utilizzare a scopo potabile l'acqua provenienti dagli acquedotti comunali di

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2) E' consentito l'utilizzo l'uso **a fini domestici e non potabili** dell'acqua suddetta previa bollitura:

3) La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ente gestore del servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del presente provvedimento;

4) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

5) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13 D.L.vo 5.2.1997 n. 22**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

- RILEVATO** il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito
- il Comune di \_\_\_\_\_
  - i Comuni della Regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

**CHE** in conseguenza di ciò risultano presenti e sparsi sul territorio comunale innumerevoli accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli, delle frane e delle distruzioni causate dall'evento stesso, che causano interruzioni della viabilità e difficoltà nelle operazioni di soccorso;

**CONSIDERATO**

- che dalla lettura dei verbali di sopralluogo tecnico effettuati subito dopo l'evento si è potuta evincere la presenza, all'interno dei cumuli di rifiuti, di componenti di diversa origine e natura, aventi caratteristiche di pericolosità;

**RITENUTO**

- che vi sia la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione dei cumuli di detriti, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

- che al contempo si rende necessario effettuare un rapidissimo sgombero dei cumuli al fine di favorire il più tempestivo svolgimento delle attività di soccorso;

**ATTESO** che non esiste al momento una soluzione ordinaria di smaltimento possibile che risulti tecnicamente e logisticamente migliore, e alternativa - neanche in via provvisoria - per la più rapida ed urgente rimozione di detto materiale, in tempi ragionevolmente accettabili per la tutela della pubblica incolumità e delle normali e accettabili condizioni igienico - sanitarie nonché per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;

**VISTE** le difficoltà legate alle operazioni di carico e scarico materiali e di trasferimento definitivo, causate dalle innumerevoli interruzioni alla viabilità, e alla grande parcellizzazione dei punti di accumulo di detriti da ripulire, nonché la enorme quantità del materiale complessivo interessato e di cui organizzare lo smaltimento in un'area limitata e con viabilità ridotta, che non consente l'utilizzo di un eccessivo numero di mezzi di sgombero e trasporto;

**RITENUTO OPPORTUNO**

provvedere, come si è provveduto, mediante Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ emessa in data odierna, ad occupare temporaneamente un'area di proprietà pubblica/privata situata in Località \_\_\_\_\_, di superficie totale pari a circa mq. \_\_\_\_\_, da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione/Provincia/Commissario/Altro metterà a disposizione, partendo da un unico punto di stoccaggio, selezione e organizzazione dello smaltimento definitivo;

**TENUTO CONTO**

- che altre forme di organizzazione dello smaltimento, dovendo interagire con una situazione logistica e organizzativa compromessa e di difficilissima gestione potrebbe rallentare le operazioni di soccorso, ponendo a rischio la tempestività dei soccorsi e le esigenze di tutela della pubblica incolumità delle persone interessate dagli eventi compresa quella degli operatori;

- che parimenti, indugiare sull'avvio delle operazioni di sgombero dei detriti e dei rifiuti, nell'attesa dell'organizzazione di forme e procedure ordinarie di smaltimento comprometterebbe in modo decisivo le operazioni di soccorso



ponendo ancor più a rischio la pubblica incolumità dei cittadini e dei soccorritori impegnati;

- che qualsiasi indugio renderebbe insopportabili e viepiù pericolosi per la pubblica incolumità i problemi di carattere igienico e sanitario già presenti, determinati dalla presenza dei materiali abbandonati di che trattasi;

#### VISTI

- L'Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ con la relazione tecnico-geologica allegata inerente la scelta del sito che attesta la sicurezza delle falde acquifere;
- La relazione tecnica rilasciata dalla competente ASL - Servizio Igiene e prevenzione sui rischi immediati per la salute che possono derivare dall'esercizio di uno stoccaggio di alcuni giorni (MAX \_\_\_\_\_) dei materiali di che trattasi;
- La relazione sugli aspetti della viabilità rilasciata dal comando di polizia municipale;

#### RITEBUTI

sufficienti le motivazioni tecniche prodotte per assumere la decisione di ricorrere a forme speciali di smaltimento dei rifiuti;

#### VISTI

- il DPCM del \_\_\_\_\_ con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territorio colpiti;
- l'O.P.C.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- l'articolo 13 del D. lgs 5.2.1997 n. 22;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 50 comma 5<sup>^</sup> del D.lgs. 18.8.2000 n. 267
- l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di \_\_\_\_\_ con le seguenti modalità:

- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento mediante utilizzo degli operatori e dei mezzi meccanici che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- trasporto immediato e stoccaggio provvisorio dei rifiuti medesimi presso la piazzola ubicata in Località \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_ come da Ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai fini dei loro successivo definitivo smaltimento mediante avviamento alle discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione/Provincia/Commissario/Altro.

Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti all'evento del \_\_\_\_\_ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente, che verrà opportunamente comunicata mediante Ordinanza;

2) All'U.T.C./Ditta/Azienda Servizi/Altro di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n. \_\_\_\_\_, di predisporre la predisposizione, la recinzione e la protezione dell'area, e di garantire quotidianamente la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante la realizzazione di adeguati interventi (uso di sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant'altro suggerito dal competente servizio di igiene e prevenzione) sui materiali toccati;

3) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e della notifica della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di \_\_\_\_\_ e alla Azienda Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_.

4) Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto dall'art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.

5) Responsabile del Procedimento è nominato il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg. , ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_  
U.O. \_\_\_\_\_

Oggetto: Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di

**Autorizzazione al trasporto e conferimento in piazzola stoccaggio provvisorio di rifiuti provenienti da zone comunali colpite da evento alluvionale.**

**IL SINDACO**

VISTA la propria ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di ricorso a forme straordinarie di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'evento del \_\_\_\_\_;  
VISTO l'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225  
VISTO l'articolo 50 comma 5^ del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

**ORDINA**

Il mezzo di trasporto targato \_\_\_\_\_ di proprietà della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, condotto dal signor \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, **è autorizzato** al trasporto e conferimento in piazzola di stoccaggio provvisorio individuata in Loc. \_\_\_\_\_ Fraz. di \_\_\_\_\_, a ridosso della strada \_\_\_\_\_ del seguente materiale:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

quantità \_\_\_\_\_

proveniente da \_\_\_\_\_

per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ .

**IL SINDACO**

Nota: la presente autorizzazione deve essere consegnata all'addetto all'ingresso della piazzola di stoccaggio provvisorio ed è valida per un solo trasporto.

Per l'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'addetto

**Ordinanza per smaltimento di carcasse animali**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Prot. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che a seguito dell'evento calamitoso occorso in data \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ viene segnalata una presenza diffusa di carcasse animali abbandonate;

**CONSIDERATO**

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 508 del 14/12/1992 le carcasse animali devono essere smaltite mediante l'incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;
- che in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse di grosse dimensioni, e che nella presente fase non è programmabile il trasporto contestuale di tutte le carcasse esistenti presso l'impianto più vicino, che dista almeno km. \_\_\_\_\_ dal territorio comunale;
- che lo smaltimento di carogne ad alto rischio come quelle segnalate a seguito degli eventi, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è possibile ai detentori e proprietari degli animali provvedere direttamente ai sensi del D.L. 508/92 sopracitato, stante la fase emergenziale in atto;

**SENTITA**

- in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento;
- sentito l'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla natura geologica di alcuni terreni presi in considerazione per l'eventuale interrimento delle carcasse;

**VISTI:**

- L'articolo 3 del D.Lgs. 14/12/1992 n. 508;
- L'articolo 32 della legge 833
- Gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2<sup>^</sup> del D.lgs. 18/8/2000 n. 267
- L'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225

**ORDINA**

**A)** In deroga al disposto di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, lo smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate a seguito degli eventi del giorno \_\_\_\_\_, dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del competente servizio sanitario - veterinario della ASL e dell'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e la collaborazione ove possibile dei detentori riconosciuti degli animali, nelle seguenti forme possibili:

- incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda tecnicamente possibile;
- trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della Sanità;
- interrimento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove individuati;

L'eventuale interrimento dovrà avvenire con la seguente metodologia:

Individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore dell'animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria);

- 1) Individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il terreno è idoneo all'interrimento e non vi è pericolo di contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente;
  - 2) Interrimento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura di almeno 80 centimetri di terreno poroso;
- B)** In deroga al disposto del D.Lgs. 508/92, il trasportatore della carcassa è esonerato, in caso di mancata disponibilità strumentale, dall'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente.
- C)** L'ASL è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interrimento delle carogne da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;

3) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg., ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

Ordinanza di precettazione d'urgenza di esercizi commerciali

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso \_\_\_\_\_ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di \_\_\_\_\_ hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.);

PRESO ATTO

- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite;

CONSIDERATO

- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell'organizzazione dei soccorsi;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile;
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi ;

RITENUTO

- che occorra provvedere a porre in reperibilità **h24** alcuni esercizi commerciali che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di emergenza;

VISTI

- l'articolo 836 del Codice Civile
- l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- gli articoli n. 50 commi 5^ e 7^ e n. 54 comma 2^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori

NOOME	ESERCIZIO	LOCALITA'
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

sono tenuti a garantire l'apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario:

A) continuato per le ventiquattro ore

B) diurno

C) notturno

D) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

fino a nuova disposizione.

2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta reperibilità.

3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.

4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l'eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza.

5) All'eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l'effettuazione di orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio Economato del Comune.

6) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

9) Copia della presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza al Prefetto di \_\_\_\_\_.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**Provincia di \_\_\_\_\_**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ verificatosi nel Comune in data \_\_\_\_\_ ;

**CHE**

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

**CONSIDERATA**

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

**CONSIDERATO**

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che cooperano nei lavori;

**PRECISATO**

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d'urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

**INDIVIDUATE**

nelle seguenti aree:

Località	Fg.	Mp.	Proprietà
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

quelle idonee alla funzione di che trattasi;

**VISTI**

gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre la requisizione o altri vincoli requisire su beni mobili ed immobili e aziende ed esercizi quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

**VISTO** l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

**VISTO** l'articolo 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

**VISTI** gli artt. n. 50 comma 5 e n. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle Ordinanze contingibili ed urgenti;

**ORDINA**

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di \_\_\_\_\_ salvo proroga, le seguenti aree:

Area n. 1 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 2 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 3 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 4 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 5 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____

da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;

2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;

3) Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare

3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza.

4) Di notificare il presente provvedimento

- ai proprietari di tali aree:

Area n. 1 Sigg.	_____
Area n. 2 Sigg.	_____
Area n. 3 Sigg.	_____
Area n. 4 Sigg.	_____
Area n. 5 Sigg.	_____

5) La Polizia Municipale è incaricata della notificazione della presente ordinanza che, in copia, verrà comunicata e trasmessa tempestivamente al Prefetto di \_\_\_\_\_;

6) Gli ufficiali ed agenti di polizia e il personale tecnico del comune sono incaricati di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ del servizio \_\_\_\_\_;

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio di detriti e rifiuti.**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

RILEVATO il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito i Comuni della regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

CHE

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residuo dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per l'ambiente e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della protezione Civile, che cooperano nei lavori;

PRECISATO

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere attraverso l'occupazione al reperimento di una piazzola da adibire a discarica di stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

VISTO

l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327

VISTO l'art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

VISTI gli artt. 5° comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

**ORDINA**

1) Di procedere con effetto immediato all'occupazione d'urgenza in uso ed in via temporanea, per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, di una superficie di terreno di circa Mq. \_\_\_\_\_ posta in Località \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente dal foglio \_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_, da adibire a discarica per detriti, macerie, fango, ramaglie, legname, inerti, rifiuti e quant'altro venga asportato dai luoghi del dissesto;

2) Di disporre l'immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza alla presenza del proprietario o, in assenza, di fronte a due testimoni, che verrà sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al proprietario, dando atto che l'indennità spettante al proprietario medesimo verrà determinata e liquidata con successivo atto.

3) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari dell'area, Sigg. \_\_\_\_\_, residenti in Loc. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

mediante notifica diretta o nell'impossibilità mediante pubblicazione ai sensi di Legge;

4) Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rispettivamente delle immediata notificazione e della tempestiva esecuzione della presente Ordinanza;

5) Di provvedere alla fine dell'emergenza, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi, alla riconsegna ai legittimi proprietari del terreno nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione;

6) Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di \_\_\_\_\_ .

7) DinominareResponsabiledelprocedimentoilSig.  
\_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_ , entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- che a causa di un evento \_\_\_\_\_ verificatosi in data \_\_\_\_\_ è stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui si rende indispensabile provvedere all'urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto;

**CONSIDERATO** che a tale scopo sono stati individuati i seguenti locali idonei a soddisfare le provvisorie esigenze di ricovero per gli sgomberati:

Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_

**RITENUTO** di dover provvedere alla messa in disponibilità immediata di tali locali alternativi, al fine di scongiurare maggiori pericoli che riguardino la pubblica incolumità delle persone (segnalare l'eventuale presenza di minori).

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'articolo 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>o</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**ORDINA**

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. \_\_\_\_\_ in favore del precedente Comune, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente Autorità, e previa notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle seguenti condizioni:

- il proprietario o detentore dovrà consegnare i locali sopra descritti il giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna delle chiavi.

- all'atto della consegna sarà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune il necessario verbale di descrizione e di consistenza dell'immobile requisito, con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a cura dell'ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco.

- il verbale di descrizione sommaria dell'immobile sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al detentore.

- l'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo atto.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione della presente Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente al Signor Prefetto di \_\_\_\_\_.

3) L'U.T.C. è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'U.T.C.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

# **BOZZA DI LETTERA PER LA SEGNALAZIONE DI DANNI**

## **Att.ne di**

Regione Emilia Romagna  
U.O. Protezione Civile  
[stpc.programmispeciali@postacert.r  
egione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it)

AGGIUNDERE ALTRI ENTI  
INTERESSATI IN QUANTO  
COMPETENTI O PER  
CONOSCENZA (Comunità  
Montana, Consorzi di  
Bonifica, A.I.Po, ecc..)

## **OGGETTO: segnalazione danni**

Con la presente siamo a segnalarvi

1. Evento: (indicare l'evento che ha determinato il danno o i danni che si vogliono segnalare, specificando data e orario, se disponibile, dell'evento)
2. Danni: (indicare cose e persone danneggiate dall'evento, precisando la localizzazione del danno)
3. Localizzazione: (allegare o inoltrare per e-mail stralcio di CRT con la localizzazione dell'area o delle aree interessate)
4. Provvedimenti adottati: (indicare eventuali provvedimenti adottati per gestire l'evento in atto: sopralluogo urgente, ordinanze, attivazione del volontariato, ecc..)
5. Si richiede:

sopralluogo urgente

sopralluogo urgente ai sensi della DGR 1565/2005 (fondo regionale)

finanziamento in somma urgenza ai sensi dell'art 10 L.R. 1/2005, per un importo stimato in ...

finanziamento in somma urgenza ai sensi del d.lgs. 1010/1948, per un importo stimato in ...

Delibera di Giunta N.1565 del 30-7-2004

Assessorato: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.  
PROTEZIONE CIVILE.

Servizio: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: PROCEDURE PER GESTIONE FONDO REG. DI PROTEZ.CIVILE  
ART.138,C.16,L.388/00.APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE E RELATIVA  
MODULISTICA IN ORDINE ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI  
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO  
DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART.2,C.1  
LETT.B,L.225/92.**

Prot. (PTC/04/59027)

-----  
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e competenze esercitabili da vari enti ed amministrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello b);
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo - alimentato per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della citata legge n. 388/2000 è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato;
- la legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile";

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 225/92 per eventi di livello b) si intendono gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
- che, per contraddistinguere gli eventi di livello b) da quelli che per natura ed estensione possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria nonché da quelli che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ai sensi rispettivamente delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello a) ed eventi di livello c), occorre procedere ad una verifica dell'impatto che gli stessi hanno avuto sul territorio interessato;
- che nel novero degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per gli eventi di livello b) possono rientrare, oltre a quelli di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico o fruizione pubblica danneggiate, di seguito interventi nel settore pubblico, anche gli interventi a sostegno di soggetti privati ed attività produttive danneggiate, di seguito interventi nel settore privato;

Ritenuto, sia al fine di disporre di strumenti più efficaci e puntuali per la qualificazione degli eventi calamitosi come eventi di livello b), sia al fine di ottimizzare i processi che attengono alla gestione del Fondo, di delineare un percorso organizzativo ed operativo articolato in più fasi che assicurino la partecipazione di ciascuno dei soggetti istituzionali interessati con i rispettivi ambiti di responsabilità e decisione;

Ritenuto di precisare che tali fasi si articolano in attività dirette:

- alla individuazione degli eventi di livello b) fra tutti gli eventi calamitosi che nel corso di ciascun anno solare si dovessero verificare nel territorio regionale;
- alla programmazione della spesa per finanziare interventi a sostegno del settore pubblico e di quello privato direttamente interessati da tali eventi, attraverso l'elaborazione ed approvazione di appositi piani per ciascuna quota del Fondo che verrà assegnata annualmente alla Regione Emilia-Romagna;
- all'attribuzione delle risorse ai soggetti interessati del settore pubblico e privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nelle apposite Direttive regionali che si vanno ad approvare con il presente atto;

Ritenuto di dover distinguere gli eventi calamitosi di livello b) di cui al presente atto dagli eventi a dimensione locale, che possono essere fronteggiati con gli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n.45/1995; Ritenuto, pertanto, di stabilire:

- che per eventi a dimensione locale per i quali si attivino le procedure previste dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n. 45/1995, di norma, non possa trovare applicazione la disciplina di cui alla presente deliberazione;
- che, al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato dell'Emilia-Romagna provveda a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa presumibilmente qualificarsi di livello b) e sentita la Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- che, entro 10 giorni da tale richiesta, il sopralluogo venga eseguito, su disposizione del Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile, da parte di un nucleo di valutazione composto da tecnici del predetto Servizio, del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente e, per gli eventi sismici, del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, nonché da tecnici della Provincia e del Comune interessati i quali, valutata l'entità dei danni al sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche e private e ritenuto l'evento di livello b), propongano al competente organo decisionale della Regione di dichiararlo di rilievo regionale;
- che, sulla base di tale proposta, il Presidente della Giunta regionale dichiari l'evento di rilievo regionale con apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- che a seguito di tale dichiarazione la Provincia interessata, in raccordo con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente o con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, per gli aspetti di rispettiva pertinenza, sulla base anche dei dati conoscitivi forniti dai Comuni del medesimo ambito provinciale, elabori un elenco di proposte di interventi nel settore pubblico, con l'indicazione del relativo quadro di priorità, del finanziamento necessario per ciascuno degli interventi e dei rispettivi enti attuatori;
- che, qualora siano proposti interventi di competenza regionale ovvero di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa la cui realizzazione si ritenga opportuno affidare, previa intesa tra Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente ed ente affidatario, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", l'elenco di cui sopra, nella colonna ente attuatore, indichi espressamente gli estremi di tale disposizione di legge regionale;
- che le proposte di interventi di cui sopra vengano esaminate in appositi incontri tra i rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni provinciali interessate e l'Assessore regionale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, di seguito Assessore regionale competente, da tenersi non prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi, al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi, sia di carattere tecnico che finanziario, relativi agli eventi medesimi - che potrebbero verificarsi fino a tutto il precedente mese di dicembre - e quindi al fine di poter attribuire e ripartire equamente sul territorio, alla luce di un quadro di insieme, le risorse della corrispondente annualità del Fondo;
- che gli interventi proposti ed assentiti in tali incontri vengano riportati in appositi piani, da approvarsi con atto dell'Assessore regionale competente, al cui finanziamento ed attuazione si provvederà in conformità alla normativa vigente nonchè sulla base dei criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'entità dei singoli contributi al settore privato, per le stesse ragioni addotte relativamente al settore pubblico, può essere quantificata in un ammontare certo solamente nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di livello b) dichiarati di rilievo regionale e che, pertanto, per l'erogazione degli stessi passa un significativo lasso di tempo, con i prevedibili rischi che possono derivare sul piano della certezza del diritto e del sistema dei controlli sia per i cittadini che per le amministrazioni comunali preposte



all'istruttoria di domande presentate a notevole distanza dagli eventi medesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di delineare un iter procedimentale finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi al settore privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie; Dato atto che il percorso organizzativo ed operativo e le Direttive di cui ai citati Allegati 1) e 2) trovano applicazione dalla data di esecutività del presente atto;

Ravvisata la necessità, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio regionale nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto, di fornire, in via transitoria, specifici indirizzi operativi ed applicativi, prevedendo:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna provvedano a comunicare al Servizio regionale Protezione Civile e per conoscenza all'Assessore regionale competente i dati relativi ai comuni di ciascun ambito provinciale interessati dai soli eventi calamitosi di livello b) di cui le stesse Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);

Preso atto del parere positivo espresso in ordine al presente atto e relativi allegati da tutte le Province dell'Emilia-Romagna appositamente ed opportunamente consultate;

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi a ciò delegato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e

della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003; Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi  
D e l i b e r a

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che:

- al verificarsi di un evento calamitoso nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale ove ravvisi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 225/1992 e dalle altre norme connesse richiamate nel preambolo e nella parte narrativa della presente deliberazione, adotti apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale l'evento viene dichiarato di rilievo regionale in attuazione delle medesime norme;
- l'Assessore regionale competente, approvi appositi piani di protezione civile per il finanziamento, a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui alla L. n. 388/2000 (art. 138, comma 16), di interventi e misure a sostegno del settore pubblico e privato danneggiati dagli eventi dichiarati di rilievo regionale;

1. di approvare:

- la Direttiva di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli A, B, C, D, E, A-bis, B-bis, C-bis, D-bis, E-bis - disciplinante i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione degli interventi nel settore pubblico;
- la Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli SD/P, SD/AP, DC/P, DC/AP, ER/P ed ER/AP - disciplinante la tipologia dei beni, i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi al settore privato;

1. di dare atto che le Direttive di cui al precedente punto 2. si applicano relativamente agli eventi di rilievo regionale che si dovessero verificare nel territorio regionale a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

2. di stabilire, in via transitoria, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione forniscano al Servizio regionale Protezione civile e, per conoscenza, all'Assessore regionale competente i dati conoscitivi concernenti i soli eventi di livello b) di cui le medesime Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
  - che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);
5. di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie;
  6. di pubblicare la presente deliberazione, le Direttive e la Modulistica di cui al precedente punto 2. sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-°-°-°-°-

**DIRETTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO O DI FRUIZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (Fondo regionale di protezione civile, art. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388)**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Per la realizzazione degli interventi previsti in Piani regionali di protezione civile, finanziati con le risorse del Fondo regionale di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito risorse assegnate, i soggetti attuatori provvedono nel quadro delle competenze ad essi attribuite dall'ordinamento giuridico di riferimento e nel rispetto della vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle disposizioni di cui alla presente Direttiva.

**2. INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE REALIZZATI DAI SERVIZI TECNICI DI BACINO O DAGLI ENTI LOCALI E DAI CONSORZI DI BONIFICA**

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici di pertinenza della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa si rinvia alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22, recante "*Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3*", e alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42, recante "*Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative*".

Le disposizioni amministrative attuative delle citate leggi regionali, di cui rispettivamente alle determinazioni n. 6200 del 4 luglio 2000 e n. 819 del 13 febbraio 2002, del Direttore generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, di seguito Direttore generale, si applicano in quanto compatibili con tutte le disposizioni di cui alla presente Direttiva.

In particolare si dispone che per quanto riguarda l'assetto delle competenze dirigenziali regionali non si applica il riparto, previsto nella citata determinazione n. 6200/2000, riferito al Responsabile del Servizio Protezione Civile. Pertanto, restano ferme le sole competenze del Direttore Generale, ove non delegate ai Responsabili di Servizio, nonché le competenze ripartite tra la dirigenza del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica e Servizi Tecnici di Bacino, con le seguenti ulteriori precisazioni in merito all'assunzione degli impegni di spesa e alla liquidazione di quanto spettante:

- a) per gli interventi realizzati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino, vale il riparto delle competenze suddetto, con l'onere per il Servizio competente di comunicare al Servizio regionale Protezione Civile unicamente gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo, come meglio precisato al successivo punto 6.7.;
- b) per gli interventi realizzati indirettamente per il tramite dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 22/2000 alla predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme spettanti provvede il Servizio competente secondo il riparto suindicato, mentre per gli interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione di cui alla L.R. n. 42/84 provvede il Servizio Difesa del Suolo e Bonifica dietro presentazione da parte dei soggetti attuatori delle dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 6.

**3. PREZZARI. SPESE GENERALI E TECNICHE. PERIZIE DI VARIANTE**

**Prezzari regionali.** In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi approvati con le deliberazioni di Giunta regionale di seguito indicate:

- D.G.R. 31 marzo 2003, n. 519, pubblicata sul B.U.R.E-R n. 72 del 20 maggio 2003, recante "*Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini geognostiche e rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza – annualità 2003*";
- D.G.R. 19 ottobre 1998, n. 1848, pubblicata sul B.U.R.E-R del 13 novembre 1998, n. 143, parte seconda n. 87, recante "*Approvazione Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico edifici esistenti*"; il predetto Elenco prezzi è stato ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari espressi in Lire con il corrispondente valore in Euro, sul B.U.R. del 10 maggio 1999, n. 60, parte seconda n. 39;
- D.G.R. 23 novembre 1999, n. 2131, recante "*Aggiornamento elenco prezzi degli interventi di forestazione*".

Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvederà all'analisi prezzi ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

**3.2. Spese generali e tecniche.** Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

1. le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
2. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
3. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
4. le spese per attività di consulenza e di supporto;
5. le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Resta fermo che a valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite del 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti, ivi compresi gli oneri riflessi, di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., quando gli incarichi ivi previsti vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 17 della citata L. n.109/1994 e s.m.i. . Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) della citata L. n. 109/1994, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'1,5% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie ed i soggetti attuatori. La percentuale dell'1,5% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

I suddetti compensi incentivanti, a valere sulle risorse assegnate, possono peraltro trovare copertura oltre il limite dell'1,5% e fino al limite del 2% (che in ogni caso costituisce quota parte del 10%) solo nei casi in cui ciascun soggetto attuatore abbia provveduto ad adeguare il relativo regolamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). In caso contrario, rimarrà a carico del soggetto attuatore la differenza (fino allo 0,5%) eventualmente liquidata.

- 3.3** A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.
- 3.4** **Perizie di variante.** Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, alla copertura degli oneri per le varianti di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m.i. si provvede con le somme a disposizione per gli imprevisti, se ed in quanto accantonate a tal fine nel quadro economico approvato. In mancanza di tale accantonamento, i maggiori e relativi oneri sono a carico del soggetto attuatore.

#### **4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto di approvazione di ciascuno dei Piani in cui sono ricompresi gli interventi medesimi.

#### **5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**

Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli interventi, i soggetti attuatori trasmetteranno semestralmente al Servizio regionale Protezione Civile i relativi dati, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio, da compilarsi con le modalità che saranno comunicate dalla struttura regionale sopraindicata. La scheda dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi.

Al riguardo si precisa che non si potrà procedere alla liquidazione delle somme richieste (acconto, SAL, saldo o unica soluzione) dal soggetto attuatore se questi non abbia provveduto alla compilazione della scheda di monitoraggio.

#### **6. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CONTABILITA' FINALE**

**6.1.** Per l'erogazione delle risorse assegnate si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29, come di seguito ulteriormente specificate, con la

precisazione che la documentazione ivi prevista si intende sostituita, per ragioni di semplificazione amministrativa, da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Il Servizio regionale Protezione Civile, fatto salvo quanto specificato ai successivi punti 6.6. e 6.7., con atto del dirigente competente provvederà, preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, alla concessione delle risorse assegnate e all'impegno di spesa, nonché:

- alla liquidazione del primo acconto, pari al 35% delle risorse impegnate, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato A. In caso di mancata richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presenterà la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B ai fini della liquidazione del 1° stato di avanzamento dell'intervento. In questo caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo SAL, dovrà assicurarsi di non eccedere l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione di un numero massimo di due stati di avanzamento degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato C. Il soggetto o attuatore dovrà assicurarsi di non eccedere complessivamente l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione del saldo spettante dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato D. Con il medesimo atto con cui si disporrà la liquidazione del saldo, oltre a prendersi atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi, si provvederà all'accertamento di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.

**6.2.** Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi disposti con le procedure di somma urgenza e ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 6.1.. Per quelli già ultimati, i soggetti attuatori inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato E al Servizio regionale Protezione Civile che provvederà con atto del dirigente competente alla presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori, all'impegno ed alla liquidazione in un'unica soluzione delle risorse assegnate, al netto di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.

**6.3.** Nel caso di interventi cofinanziati, i soggetti attuatori si atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, utilizzando le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli Allegati A-bis, B-bis, C-bis, D-bis ed E-bis.

**6.4.** I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.

**6.5.** La Regione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti attuatori in ogni fase del procedimento di erogazione delle risorse finanziarie la documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremo nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui agli allegati menzionati nei punti precedenti.

**6.6. Interventi di competenza regionale di cui alla L.R. n. 42/1984 (opere di bonifica e di irrigazione) realizzati dai Consorzi di Bonifica nonché alla L.R. n. 22/2000 realizzati dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale.**

Per tali interventi i soggetti attuatori trasmetteranno le dichiarazioni sostitutive, per l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti, al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica o al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente in base al riparto delle competenze specificato al precedente punto 2. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo.

**6.7 Interventi di competenza regionale realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino.** Per tali interventi non si procederà alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti allegati, in quanto all'impegno e alla liquidazione della spesa provvederanno direttamente gli stessi Servizi, tenuto conto del riparto delle competenze con il Servizio regionale Difesa del Suolo e Bonifica precisato al precedente punto 2.. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo. In presenza di interventi cofinanziati, l'accertamento di eventuali economie in sede di liquidazione del saldo comporta il disimpegno delle somme eccedenti in misura proporzionale sui rispettivi e pertinenti capitoli del bilancio regionale.

**7. PROCEDURE DI CONTROLLO**

**7.1. Disposizioni generali.** Compete alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa disporre controlli e verifiche sugli interventi di cui al precedente punto 2. (Determine DG nn. 6200/2000 e 819/2002 ).

Compete al Servizio regionale Protezione Civile disporre controlli e verifiche su tutti gli altri interventi.

Per questi ultimi interventi il controllo sarà effettuato da parte dei funzionari del Servizio regionale di Protezione Civile, eventualmente con l'ausilio di altre strutture tecniche pubbliche all'uopo individuate ed appositamente convenzionate nel rispetto della normativa vigente e sarà diretto a verificare:

- l'effettiva e corretta esecuzione degli interventi e dei lavori;
- la coerenza degli interventi agli obiettivi di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388/2000;
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi, ivi compreso il rispetto dei termini stabiliti nella presente Direttiva.

L'attività di controllo verrà svolta presso gli uffici dei soggetti attuatori e comprenderà anche l'effettuazione di sopralluoghi in sito.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile attiverà, con propria determinazione, le procedure di controllo sugli interventi ed i lavori eseguiti o in corso di esecuzione a seguito delle dichiarazioni di crisi regionale decretate nei 24 mesi precedenti alla data di adozione della medesima determinazione.

Il medesimo intervento potrà anche essere oggetto di due distinte procedure di controllo.



La determinazione recherà:

- l'individuazione del campione, estratto secondo il criterio della casualità numerica, non inferiore al 10% del totale degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione; per ragioni di celerità è consentita l'estrazione del campione degli interventi su base comunale o provinciale;
- eventuali ulteriori interventi che il Servizio regionale Protezione Civile riterrà opportuno sottoporre a procedura di controllo in base a considerazioni di diversa natura (dimensioni dell'intervento; difficoltà tecnico-realizzative; e eventuali esposti o segnalazioni);
- i nominativi dei funzionari incaricati e del Responsabile del procedimento di controllo;

Il procedimento di controllo dovrà concludersi nei successivi nove mesi. Il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile potrà prorogare tale termine, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento di controllo.

I funzionari incaricati del controllo saranno, comunque, tenuti ad esaminare la seguente documentazione, ove già disponibile in relazione al lo stato di attuazione dell'intervento:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza, collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- certificato di regolare esecuzione o di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma;
- conto finale.

Ogni procedimento di controllo si concluderà con una relazione sottoscritta dal funzionario incaricato e dal Responsabile del procedimento, contenente le eventuali criticità rilevate. Le relazioni verranno trasmesse al soggetto attuatore che, in caso siano esplicitate criticità, sarà tenuto a fornire riscontro entro 30 giorni.

Acquisite le risposte dei soggetti attuatori o, comunque, inutilmente decorso il suddetto termine di 30 giorni, il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile trasmetterà i relativi atti all'Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, al quale potrà proporre, in presenza di gravi criticità accertate, di procedere alla riduzione o alla revoca del finanziamento concesso e alla richiesta della relativa restituzione, qualora già liquidato.

**7.2. Disposizione transitoria.** In via transitoria, le procedure di controllo di cui alla presente direttiva saranno avviate entro il mese di ottobre 2004, il campione verrà estratto sull'intero complesso degli interventi finanziati con le annualità 2001 e 2002 del Fondo regionale di Protezione Civile e il procedimento dovrà concludersi entro il mese di febbraio 2005.

## Allegato 2

**DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.).**

**A. DISPOSIZIONI GENERALI.**

**A.1 Termini per la presentazione delle schede di segnalazione dei danni e delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.**

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale l'evento calamitoso viene dichiarato di rilievo regionale:

- a) entro **il termine di 15 giorni** i soggetti privati e gli esercenti un'attività produttiva (imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non coincidenti con questi, i proprietari dei beni destinati ad attività produttiva), al fine di accedere ai contributi di cui alla presente Direttiva, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato il bene danneggiato la scheda di segnalazione dei danni subiti utilizzando gli allegati **Moduli SD/P** (soggetti privati) e **SD/AP** (attività produttive). La scheda deve essere corredata di sommari rilievi fotografici che evidenzino il danneggiamento subito e che i soggetti interessati avranno cura di acquisire nell'immediatezza dell'evento;
- b) entro **il termine di 90 giorni** i Comuni devono procedere ad un controllo a campione delle segnalazioni di danno pervenute, provvedendo ad apposito sopralluogo in sito e secondo le modalità riportate nella successiva lettera F.;
- c) entro **il medesimo termine di 90 giorni** i soli soggetti interessati che hanno precedentemente trasmesso la scheda di segnalazione dei danni possono presentare al Comune domanda di contributo in carta semplice, utilizzando, l'allegato **Modulo DC/P** (soggetti privati) o **DC/AP** (attività produttive).

Sia la scheda di segnalazione dei danni che la domanda di contributo possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Considerata la perentorietà dei termini di cui alle precedenti lettere a) e c), la segnalazione di danni e la domanda di contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare la massima pubblicità circa i termini sopraindicati ed assicura in ogni caso la consultazione presso i

propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni ed eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell'esclusivo ambito di responsabilità del Comune.

## **A.2. Beni ammissibili al contributo.**

### **A.2.1. Beni immobili**

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti alle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliari distrutte o non ripristinabili e unità immobiliari danneggiate destinate ad abitazione principale del proprietario o di terzi;
- unità immobiliari distrutte e unità immobiliari danneggiate destinate all'esercizio di un'attività produttiva;
- parti comuni danneggiate di un edificio.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico dalle unità immobiliari e dalle relative aree cortilive.

Ai fini della presente Direttiva si intendono:

- **per unità immobiliare destinata ad abitazione principale**, la residenza anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva**, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l'attività, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la sede legale e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per parti comuni di un edificio**, quelle indicate all'art. 1117 del codice civile, con esclusione dei locali destinati all'alloggio del portiere.

### **A.2.2. Beni mobili**

Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva.

## **A.3. Beni non ammissibili al contributo.**

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità immobiliare.
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.)
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento;
- alle unità immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che non abbiano partecipato al piano di delocalizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 agosto 2001, n.

25 recante “ *Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000* ”.

**A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati.**

Per i beni immobili solo “danneggiati” sono ammissibili al contributo unicamente le spese, ivi comprese le spese tecniche (es. di progettazione, direzione lavori) ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente, finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura, nonché dei seguenti impianti tecnologici:

- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- intonaci/imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico, idro-sanitario, fognario, ascensore).

**A.5. Divieto di cumulo.**

Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato non è consentito cumulare due o più domande di contributo, in caso di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che nazionale) succedutisi nel tempo, a meno che con l’ultima domanda non si rinunci espressamente a quella precedente.

Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:

- a) il danno preesistente è già stato riparato;
- b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento; in tal caso la domanda di contributo deve specificare unicamente l’entità degli aggravamenti verificatisi ;
- c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del bene danneggiato dal nuovo evento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data del nuovo evento, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. La documentazione comprovante tale circostanza deve essere richiesta all’interessato dal Comune, che non ne sia già in possesso, in sede di istruttoria dell’ultima domanda di contributo presentata.

Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato che non vi abbia già provveduto, di integrare l’ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l’ultima domanda risulterà inammissibile.

**A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici**

In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il

contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato alle condizioni e secondo le modalità di calcolo di cui alla successiva lettera E.4..

**B. CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI**

**B.1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario distrutta o non ripristinabile.**

Il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitata va nello stesso comune o in comune limitrofo, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,92, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o non ripristinabile e comunque non superiore a 120 metri quadrati<sup>1</sup>. Il predetto limite di costo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. La variazione sarà presa in considerazione con riferimento alla data di adozione dell'atto del competente organo regionale con il quale vengono assegnati i finanziamenti ai Comuni.

Il contributo è concesso fino al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonché della spesa sostenuta per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie, al netto della franchigia di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto per le unità non ripristinabili.

Per **unità non ripristinabili** si intendono le unità di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito, a condizione che siano ubicate in aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) nell'ambito dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico adottati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione.

---

<sup>1</sup> Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

**Su = superficie utile abitabile:** superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

**Snr = superficie non residenziale:** superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

**Sp = superficie di parcheggio:** superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

**Sc = superficie complessiva:** superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

In tali casi è previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese destinate unicamente alla costruzione o all'acquisto di altra unità immobiliare in un'area dello stesso comune o di un comune limitrofo non esposta al rischio idrogeologico. Non si farà luogo alla erogazione di alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero destinare a tal fine il predetto contributo. I medesimi proprietari decadono altresì da eventuali benefici connessi ai danni derivanti alle stesse unità immobiliari in conseguenza del verificarsi di successivi eventi calamitosi.

In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi calamitosi, le aree di risulta delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell'avvenuta demolizione e dello smaltimento delle relative macerie. Tale acquisizione può non avere luogo qualora i proprietari si impegnino a proprie spese, sulla base di un'apposita convenzione con il Comune, da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali all'area ripristinata.

**B.2. Unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di terzi.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00.

Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione principale, è concesso per i danni all'unità immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il contributo è concesso limitatamente ad una sola seconda casa.

**B.3. Parti comuni di un edificio.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell'edificio vi sia almeno un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**B.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.**

La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 e B.2 è presentata dal proprietario.

La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 è presentata dall'amministratore del condominio e la stessa deve essere corredata del verbale dell'assemblea che abilita l'amministratore.

In assenza di amministratore la domanda è presentata dal condomino all'uopo delegato dagli altri condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. La delega deve essere allegata alla domanda.

Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

**C. CONTRIBUTO A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI NON COMMERCIALI**

**C.1. Unità immobiliare distrutta.**

Il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune limitrofo, di una unità immobiliare da destinare alla medesima attività produttiva, con superficie utile non superiore a quella dell'unità immobiliare distrutta.

I relitti dell'unità non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.

**C.2. Unità immobiliare danneggiata.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4.

**C.3. Beni mobili e beni mobili registrati.**

Il contributo è concesso per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

**C.4. Entità e limitazioni del contributo**

Il contributo è concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1, C.2 e C.3, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 150.000,00 per attività produttiva.

**C.5. Beni in locazione**

Qualora la proprietà dei beni o parte degli stessi non faccia capo all'esercente l'attività produttiva, il contributo di cui alla lettera C.4. è assegnato a chi tra tale soggetto e il proprietario sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed è ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il contributo è concesso a condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a favore della medesima attività produttiva.

**C.6. Condizioni per l'accesso ai contributi**

Per l'ammissibilità al contributo sono richiesti i seguenti presupposti:

- appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi, agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori, il contributo è concesso limitatamente alle tipologie di interventi non previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e con riferimento al periodo di vigenza di tale legge; mentre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo

2004, n. 102 il contributo è concesso con esclusivo riferimento al settore agro-industriale e limitatamente alle tipologie di intervento non previste dal D.Lgs. medesimo);

- esercizio da parte degli enti non commerciali di un'attività, strumentale e sussidiaria rispetto all'attività principale, qualificabile come attività commerciale ai sensi del T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- iscrizione delle imprese, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non commerciali, l'attività commerciale esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o, in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa;
- assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell'evento calamitoso.

#### **C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.**

La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva o, nei casi in cui la proprietà dei beni non appartenga all'esercente tale attività, dal proprietario dei beni medesimi, a seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese.

Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere C.1, C.2 e C.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

#### **D. PERIZIA ASSEVERATA**

Le domande di contributo **relative alle sole unità immobiliari danneggiate** devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo. La stima deve riguardare le spese di ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonché le spese per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle unità immobiliari che dalle relative aree cortilive.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un importo pari al 75% delle stesse.

In presenza di domande di contributo relative ad **unità immobiliari distrutte o non ripristinabili**, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla verifica dello stato dell'unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché alla redazione di una relazione tecnica nella quale si attesti se l'unità possa essere ricostruita



oppure se ricorrano i presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unità non ripristinabile.

## **E. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA**

### **E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli a cura della Regione.**

Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità riportate nella successiva lettera F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile, in via preliminare, gli elenchi riepilogativi delle domande pervenute, utilizzando l'allegato prospetto **ER/P** per i soggetti privati, ed **ER/AP** per le attività produttive.

Il Servizio regionale Protezione Civile, ricevuti gli elenchi, procede al controllo a campione nella misura di almeno il 10% degli stessi, al fine di verificare la correttezza dell'istruttoria espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali incongruenze e criticità, da portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse generale; comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di controllo.

I Comuni, rimosse le eventuali criticità ed incongruenze, e ricevuta comunicazione della conclusione delle procedure di controllo, trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti **ER/P** ed **ER/AP**, approvati, in questa fase, dal competente organo comunale.

### **E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione.**

Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati dagli eventi di rilievo regionale verificatisi nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il competente organo regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi relativi all'anno di riferimento, provvede con proprio atto formale alla determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente Direttiva, con priorità per le unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attività produttiva.

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili al contributo e alle risorse finanziarie disponibili.

L'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3.

### **E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al contributo.**

I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi al contributo, unitamente alla copia autenticata del rogito notarile nel caso di acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare.

I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in 12 mesi per gli interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati nonché per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di cui alla precedente lettera E.2..

In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

#### **E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo.**

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi indicati nella precedente lettera E.3. il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne comunicazione ai beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità: all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato - ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di Euro 2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale il Comune ha già calcolato il contributo massimo erogabile e lo ha comunicato alla Regione con l'elenco riepilogativo definitivo degli aventi titolo, si procederà nel seguente modo :

- **importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato;
- **importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al contributo.

Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie assicuratrici, al netto, in quest'ultimo caso, dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilità civile, etc.), verrà considerata unicamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A tal fine, il soggetto interessato si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice una dichiarazione recante l'ammontare dell'indennizzo corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata secondo i predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3.

Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti pubblici e all'indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell'indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno sofferto, l'importo del contributo ammissibile dovrà essere decurtato della quota eccedente la somma predetta.

**E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti.**

Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette al Servizio regionale Protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale.

Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande liquidate secondo le modalità riportate alla successiva lettera F..

**F. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMUNI**

Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione.

Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalità:

- a) **Segnalazione dei danni:** il controllo viene eseguito con apposito sopralluogo in sito, nella misura di almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati e di almeno il 20% delle segnalazioni di danno delle attività produttive, al fine di accertare l'effettivo nesso di causalità tra questi e l'evento o nonché la tipologia dei danni medesimi. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la eventuale domanda di contributo è inammissibile.
- b) **Domande di contributo:** il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute;
- c) **Domande liquidate:** il controllo viene eseguito al fine di verificare l'avvenuta esecuzione degli interventi.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive:

1. valore danni fino a 20.000,99 Euro;
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro;
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro.

Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all'erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla Regione.

Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza alla Regione.





**Compilare solo a cura del proprietario**

L'UNITA' IMMOBILIARE E'

DESTINATA A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE

DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI TERZI **indicare i seguenti dati**

TIPO CONTRATTO\*

CONDUTTORE NATO IL:  /  /

CODICE FISCALE

\*specificare, ad es. locazione, comodato, usufrutto, uso, etc

**Compilare solo a cura dell'amministratore condominiale/ rappresentante dei condomini**

NELL'EDIFICIO E' PRESENTE ALMENO UNA UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

SI       NO

L'UNITA' IMMOBILIARE/ EDIFICIO E' COMPOSTA DA (descrivere)

.....

.....

.....

.....

L'UNITA' IMMOBILIARE E'

DISTRUTTA

DANNEGGIATA      **compilare il riquadro seguente**

L'UNITA' IMMOBILIARE/ EDIFICIO HA RIPORTATO I SEGUENTI DANNI:

**ELEMENTI STRUTTURALI E DI FINITURA**

TETTO/COPERTURA.....  SI       NO

MURATURE.....  SI       NO

SOLAI/SOTTOFONDI/PAVIMENTAZIONI.....  SI       NO

INTONACI/IMBIANCATURA.....  SI       NO

INFISSI/PARAPETTI .....  SI       NO

SCALE.....  SI       NO

FONDAZIONI.....  SI       NO

**IMPIANTI TECNOLOGICI**

TERMICO.....  SI       NO

ELETTRICO.....  SI       NO

IDRO-SANITARIO.....  SI       NO

FOGNARIO.....  SI       NO

TELEFONICO.....  SI       NO

ASCENSORE .....  SI       NO





IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

MATERIALE FOTOGRAFICO ATTESTANTE IL DANNEGGIAMENTO

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima Legge.**

data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**N.B.** Qualora la presente segnalazione non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla segnalazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

**Ordinanza di "Transennamento urgente e chiusura al traffico"**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_  
**Provincia di** \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- **CHE** il territorio comunale è stato colpito in data \_\_\_\_\_ da un evento (alluvionale/sismico/meteorologico/altro), a seguito del quale, con DPCM del \_\_\_\_\_ è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art. 2 c. 1<sup>^</sup> Lett. C) della legge 24.2.1992 n. 225;
- **CHE** nelle ore successive all'evento, è stata segnalata una situazione di pericolo presso il fabbricato posto in Loc. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_, di proprietà dei sigg. \_\_\_\_\_ attualmente non occupato in quanto già sgomberato con ordinanza sindacale in data \_\_\_\_\_ ;
- **CHE** dalle indagini tecniche all'uopo esperite dall'Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_\_, di cui all'allegato verbale di sopralluogo, è risultato come il fabbricato pericolante e sgomberato comporti la presenza di un grave interessamento, oltre che della struttura dell'immobile stesso, anche della strada pubblica prospiciente, di proprietà (comunale/provinciale/Anas/altro);

**VISTO** il risultato del verbale di sopralluogo effettuato in data da tecnici esperti di \_\_\_\_\_ dal quale si evince la pericolosità della situazione e in cui vengono proposti gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile e della zona circostante;

**CONSIDERATO** che, stante la situazione evidenziata dal verbale di che trattasi, gli eventi citati in premessa possono reiterarsi, provocando ulteriori peggioramenti della struttura, della quale è prevedibile la possibilità di un crollo completo;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone all'immobile e alla zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;

**ATTESO**

che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

**VISTI** l'art. 6 commi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>, l'art. 7 comma 1<sup>^</sup> e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

**ORDINA**

1) All' UTC/UTP/ANAS/altro:

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, delle seguenti strade:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali crolli, secondo la proposta tecnica indicata nel verbale di sopralluogo citato in premessa;

- l'apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza;

2) A chiunque:

- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (Provincia/ANAS, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all'imbocco delle strade interessate

**INDIVIDUA**

quale responsabile del Procedimento è il Sig.  
\_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre

- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di inagibilità di edificio**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che in data\_\_\_\_ un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando (morti/feriti/senzatetto) e danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;
- che a seguito dell'evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la deliberazione di Dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, e che in territorio comunale è stata allestita una struttura di coordinamento dei soccorsi;

**VISTO** il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo fax in data\_\_\_\_\_, con il quale si informa dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, durante il quale è emersa la presenza di alcune lesioni al tetto/solaio del pavimento dei piani 1°/2°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell'uso dei locali interessati;

**PRESO ATTO** che a seguito di tale comunicazione in data\_\_\_\_\_ si è svolto un ulteriore sopralluogo congiunto tra tecnici dei VV.FF. e personale dell' Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, da cui è emerso che i locali posti al Piano \_\_\_\_\_ad uso \_\_\_\_\_in cui risiede il nucleo familiare \_\_\_\_\_, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso;

**DATO ATTO**

altresi che della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso personale tecnico, una prima verbale ed immediata informazione diretta agli interessati, affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;

**VISTO** il verbale di definitivo sopralluogo;

**RITENUTO NECESSARIO**

- provvedere immediatamente a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione abitativa, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo,;
- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;
- disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e puntellamento provvisorio in attesa di provvedimenti a carattere duraturo.

**ATTESO**

che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**VISTI** gli artt.\_del vigente Regolamento Edilizio;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del

**DICHIARA**

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano \_\_\_\_\_  
 destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc. \_\_\_\_\_,  
 via \_\_\_\_\_ al numero civico \_\_\_\_\_, di proprietà dei Sigg.ri  
 \_\_\_\_\_ residenti in \_\_\_\_\_,  
 inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

**ORDINA**

- 1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;
- 2) che si proceda, a mezzo di
  - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Tecnici e maestranze incaricati dal comune / Ditta specializzata ad un urgente intervento di consolidamento statico temporaneo delle parti lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità;

**DISPONE**

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. \_\_\_\_\_ proprietari/occupanti e dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COM, SSN, ecc.)
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

**INDIVIDUA**

quale Responsabile del Procedimento il Sig. \_\_\_\_\_ dell'U.T.C.;

**AVVERTE**

- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di evacuazione generale della popolazione**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono stati registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;

**RITENUTO**

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati;

**VISTI**

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

- 1) E' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di \_\_\_\_\_ di evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano stati interessati dall'evento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione.
- 3) La polizia municipale, con l'assistenza delle altre forze di polizia e dei Carabinieri, e' incaricata di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto e al signor questore di \_\_\_\_\_, ciascuno per le rispettive competenze.
- 3) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;
- 4) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
  - ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg, ovvero
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla casa comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

ORDINANZE INERENTI PROBLEMI IGIENICO-SANITARI

**Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e bevande**

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

che in conseguenza dell'evento calamitoso che in data \_\_\_\_\_ ha colpito il territorio comunale in località \_\_\_\_\_, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie;

**VISTO**

il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data \_\_\_\_\_ da parte del Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di \_\_\_\_\_, dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

sono stati prodotti dalla Ditta \_\_\_\_\_ con stabilimento sito in questo Comune (loc. \_\_\_\_\_) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali/agricoli/artigianali:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi ( a titolo esemplificativo):

- a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico - sanitarie stabilite dalla legge;
- b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione
- c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti
- d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
- e. sospetto inquinamento dei terreni e delle falde ove si svolge la produzione/coltivazione/allevamento/distribuzione altro \_\_\_\_\_;

**VISTO**

il vigente piano comunale di protezione civile

**VISTI**

gli articoli \_\_\_\_\_ dell'Ordinanza di protezione civile n. \_\_\_\_\_, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data \_\_\_\_\_;

**VISTI ALTRESI'**

- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462)
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**ORDINA**

1) Alla ditta/impresa/signor \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

- la sospensione immediata della produzione/distribuzione/commercio, in tutto il territorio comunale, de \_\_\_\_ seguent\_\_ prodott\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, e comunque fino a nuovo ordine.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione agli interessati e della successiva vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

3) La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni \_\_\_\_\_ ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

4) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

5) Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

7) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

Dalla Casa Municipale \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo umano e sospensione del servizio di acquedotto**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO**

- che a causa dell'evento \_\_\_\_\_ verificatosi il giorno \_\_\_\_\_ si sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell'acquedotto comunale;
- che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l'acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;

**RITENUTO**

di dover vietare l'utilizzo dell'acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano;

**SENTITI**

i competenti organi sanitari dell'Azienda ASL e gli organi tecnici dell'Ente gestore del servizio idrico comunale (Azienda, Spa, Consorzio, ecc.)

**VISTI**

- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

1) In attesa dei risultati dei rilievi della AUSL e comunque fino a nuovo ordine E' FATTO DIVIETO di utilizzare a scopo potabile l'acqua provenienti dagli acquedotti comunali di

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2) E' consentito l'utilizzo l'uso **a fini domestici e non potabili** dell'acqua suddetta previa bollitura:

3) La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ente gestore del servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del presente provvedimento;

4) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di \_\_\_\_\_;

5) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13 D.L.vo 5.2.1997 n. 22**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

- RILEVATO** il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito
- il Comune di \_\_\_\_\_
  - i Comuni della Regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

**CHE** in conseguenza di ciò risultano presenti e sparsi sul territorio comunale innumerevoli accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli, delle frane e delle distruzioni causate dall'evento stesso, che causano interruzioni della viabilità e difficoltà nelle operazioni di soccorso;

**CONSIDERATO**

- che dalla lettura dei verbali di sopralluogo tecnico effettuati subito dopo l'evento si è potuta evincere la presenza, all'interno dei cumuli di rifiuti, di componenti di diversa origine e natura, aventi caratteristiche di pericolosità;

**RITENUTO**

- che vi sia la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione dei cumuli di detriti, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

- che al contempo si rende necessario effettuare un rapidissimo sgombero dei cumuli al fine di favorire il più tempestivo svolgimento delle attività di soccorso;

**ATTESO** che non esiste al momento una soluzione ordinaria di smaltimento possibile che risulti tecnicamente e logisticamente migliore, e alternativa - neanche in via provvisoria - per la più rapida ed urgente rimozione di detto materiale, in tempi ragionevolmente accettabili per la tutela della pubblica incolumità e delle normali e accettabili condizioni igienico - sanitarie nonché per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;

**VISTE** le difficoltà legate alle operazioni di carico e scarico materiali e di trasferimento definitivo, causate dalle innumerevoli interruzioni alla viabilità, e alla grande parcellizzazione dei punti di accumulo di detriti da ripulire, nonché la enorme quantità del materiale complessivo interessato e di cui organizzare lo smaltimento in un'area limitata e con viabilità ridotta, che non consente l'utilizzo di un eccessivo numero di mezzi di sgombero e trasporto;

**RITENUTO OPPORTUNO**

provvedere, come si è provveduto, mediante Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ emessa in data odierna, ad occupare temporaneamente un'area di proprietà pubblica/privata situata in Località \_\_\_\_\_, di superficie totale pari a circa mq. \_\_\_\_\_, da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione/Provincia/Commissario/Altro metterà a disposizione, partendo da un unico punto di stoccaggio, selezione e organizzazione dello smaltimento definitivo;

**TENUTO CONTO**

- che altre forme di organizzazione dello smaltimento, dovendo interagire con una situazione logistica e organizzativa compromessa e di difficilissima gestione potrebbe rallentare le operazioni di soccorso, ponendo a rischio la tempestività dei soccorsi e le esigenze di tutela della pubblica incolumità delle persone interessate dagli eventi compresa quella degli operatori;

- che parimenti, indugiare sull'avvio delle operazioni di sgombero dei detriti e dei rifiuti, nell'attesa dell'organizzazione di forme e procedure ordinarie di smaltimento comprometterebbe in modo decisivo le operazioni di soccorso

ponendo ancor più a rischio la pubblica incolumità dei cittadini e dei soccorritori impegnati;

- che qualsiasi indugio renderebbe insopportabili e vieppiù pericolosi per la pubblica incolumità i problemi di carattere igienico e sanitario già presenti, determinati dalla presenza dei materiali abbandonati di che trattasi;

#### VISTI

- L'Ordinanza sindacale di requisizione n. \_\_\_\_\_ con la relazione tecnico-geologica allegata inerente la scelta del sito che attesta la sicurezza delle falde acquifere;
- La relazione tecnica rilasciata dalla competente ASL - Servizio Igiene e prevenzione sui rischi immediati per la salute che possono derivare dall'esercizio di uno stoccaggio di alcuni giorni (MAX \_\_\_\_\_) dei materiali di che trattasi;
- La relazione sugli aspetti della viabilità rilasciata dal comando di polizia municipale;

#### RITEBUTI

sufficienti le motivazioni tecniche prodotte per assumere la decisione di ricorrere a forme speciali di smaltimento dei rifiuti;

#### VISTI

- il DPCM del \_\_\_\_\_ con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territorio colpiti;
- l'O.P.C.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- l'articolo 13 del D. lgs 5.2.1997 n. 22;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 50 comma 5<sup>^</sup> del D.lgs. 18.8.2000 n. 267
- l'articolo 54 comma 2<sup>^</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di \_\_\_\_\_ con le seguenti modalità:

- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento mediante utilizzo degli operatori e dei mezzi meccanici che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- trasporto immediato e stoccaggio provvisorio dei rifiuti medesimi presso la piazzola ubicata in Località \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente Fg. \_\_\_\_\_ Mp. \_\_\_\_\_ come da Ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai fini dei loro successivo definitivo smaltimento mediante avviamento alle discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione/Provincia/Commissario/Altro.

Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti all'evento del \_\_\_\_\_ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente, che verrà opportunamente comunicata mediante Ordinanza;

2) All'U.T.C./Ditta/Azienda Servizi/Altro di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n. \_\_\_\_\_, di predisporre la predisposizione, la recinzione e la protezione dell'area, e di garantire quotidianamente la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante la realizzazione di adeguati interventi (uso di sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant'altro suggerito dal competente servizio di igiene e prevenzione) sui materiali toccati;

3) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e della notifica della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di \_\_\_\_\_ e alla Azienda Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_.

4) Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto dall'art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.



**Ordinanza per smaltimento di carcasse animali**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Prot. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che a seguito dell'evento calamitoso occorso in data \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ viene segnalata una presenza diffusa di carcasse animali abbandonate;

**CONSIDERATO**

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 508 del 14/12/1992 le carcasse animali devono essere smaltite mediante l'incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;
- che in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse di grosse dimensioni, e che nella presente fase non è programmabile il trasporto contestuale di tutte le carcasse esistenti presso l'impianto più vicino, che dista almeno km. \_\_\_\_\_ dal territorio comunale;
- che lo smaltimento di carogne ad alto rischio come quelle segnalate a seguito degli eventi, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è possibile ai detentori e proprietari degli animali provvedere direttamente ai sensi del D.L. 508/92 sopracitato, stante la fase emergenziale in atto;

**SENTITA**

- in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento;
- sentito l'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla natura geologica di alcuni terreni presi in considerazione per l'eventuale interrimento delle carcasse;

**VISTI:**

- L'articolo 3 del D.Lgs. 14/12/1992 n. 508;
- L'articolo 32 della legge 833
- Gli artt. 50 comma 5<sup>^</sup> e 54 comma 2<sup>^</sup> del D.lgs. 18/8/2000 n. 267
- L'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225

**ORDINA**

**A)** In deroga al disposto di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, lo smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate a seguito degli eventi del giorno \_\_\_\_\_, dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del competente servizio sanitario - veterinario della ASL e dell'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e la collaborazione ove possibile dei detentori riconosciuti degli animali, nelle seguenti forme possibili:

- incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda tecnicamente possibile;
- trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della Sanità;
- interrimento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove individuati;

L'eventuale interrimento dovrà avvenire con la seguente metodologia:

Individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore dell'animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria);

- 1) Individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il terreno è idoneo all'interrimento e non vi è pericolo di contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente;
  - 2) Interrimento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura di almeno 80 centimetri di terreno poroso;
- B)** In deroga al disposto del D.Lgs. 508/92, il trasportatore della carcassa è esonerato, in caso di mancata disponibilità strumentale, dall'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente.
- C)** L'ASL è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interrimento delle carogne da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;

3) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg., ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

**Ordinanza di precettazione d'urgenza di esercizi commerciali**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**Provincia di \_\_\_\_\_**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ un evento \_\_\_\_\_ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso \_\_\_\_\_ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di \_\_\_\_\_ hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.);

**PRESO ATTO**

- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite;

**CONSIDERATO**

- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell'organizzazione dei soccorsi;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile;
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi ;

**RITENUTO**

- che occorra provvedere a porre in reperibilità **h24** alcuni esercizi commerciali che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di emergenza;

**VISTI**

- l'articolo 836 del Codice Civile
- l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- gli articoli n. 50 commi 5<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup> e n. 54 comma 2<sup>^</sup> del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**ORDINA**

1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori

NOME	ESERCIZIO	LOCALITA'
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

sono tenuti a garantire l'apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario:

- A) continuato per le ventiquattro ore
- B) diurno
- C) notturno
- D) dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
 fino a nuova disposizione.

2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta reperibilità.

3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.

4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l'eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza.

5) All'eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l'effettuazione di orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio Economato del Comune.

6) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

9) Copia della presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza al Prefetto di \_\_\_\_\_.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



**Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**Provincia di \_\_\_\_\_**

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ verificatosi nel Comune in data \_\_\_\_\_ ;

**CHE**

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

**CONSIDERATA**

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

**CONSIDERATO**

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che cooperano nei lavori;

**PRECISATO**

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d'urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

**INDIVIDUATE**

nelle seguenti aree:

Località	Fg.	Mp.	Proprietà
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

quelle idonee alla funzione di che trattasi;

**VISTI**

gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre la requisizione o altri vincoli requisire su beni mobili ed immobili e aziende ed esercizi quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

**VISTO** l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

**VISTO** l'articolo 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

**VISTI** gli artt. n. 50 comma 5 e n. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle Ordinanze contingibili ed urgenti;

**ORDINA**

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di \_\_\_\_\_ salvo proroga, le seguenti aree:

Area n. 1 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 2 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 3 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 4 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____
Area n. 5 fg.	_____ map.	_____ Sup. Mq.	_____ Propr.	_____

da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;

2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;

3) Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare

3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza.

4) Di notificare il presente provvedimento

- ai proprietari di tali aree:

Area n. 1 Sigg.	_____
Area n. 2 Sigg.	_____
Area n. 3 Sigg.	_____
Area n. 4 Sigg.	_____
Area n. 5 Sigg.	_____

5) La Polizia Municipale è incaricata della notificazione della presente ordinanza che, in copia, verrà comunicata e trasmessa tempestivamente al Prefetto di \_\_\_\_\_;

6) Gli ufficiali ed agenti di polizia e il personale tecnico del comune sono incaricati di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;

7) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ del servizio \_\_\_\_\_;

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio provvisorio di detriti e rifiuti.**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

RILEVATO il grave e straordinario evento \_\_\_\_\_ che ha colpito i Comuni della regione \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_;

CHE

in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residuo dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento;

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per l'ambiente e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della protezione Civile, che cooperano nei lavori;

PRECISATO

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere attraverso l'occupazione al reperimento di una piazzola da adibire a discarica di stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;

VISTO

l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327

VISTO l'art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

VISTI gli artt. 5° comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

**ORDINA**

1) Di procedere con effetto immediato all'occupazione d'urgenza in uso ed in via temporanea, per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, di una superficie di terreno di circa Mq. \_\_\_\_\_ posta in Località \_\_\_\_\_, meglio individuata catastalmente dal foglio \_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_, da adibire a discarica per detriti, macerie, fango, ramaglie, legname, inerti, rifiuti e quant'altro venga asportato dai luoghi del dissesto;

2) Di disporre l'immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza alla presenza del proprietario o, in assenza, di fronte a due testimoni, che verrà sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al proprietario, dando atto che l'indennità spettante al proprietario medesimo verrà determinata e liquidata con successivo atto.

3) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari dell'area, Sigg. \_\_\_\_\_, residenti in Loc. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

mediante notifica diretta o nell'impossibilità mediante pubblicazione ai sensi di Legge;

4) Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rispettivamente delle immediata notificazione e della tempestiva esecuzione della presente Ordinanza;

5) Di provvedere alla fine dell'emergenza, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi, alla riconsegna ai legittimi proprietari del terreno nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione;

6) Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di \_\_\_\_\_ .

7) DinominareResponsabiledelprocedimentoilSig.  
\_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_ , entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie**

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

**IL SINDACO****PREMESSO**

- che a causa di un evento \_\_\_\_\_ verificatosi in data \_\_\_\_\_ è stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui si rende indispensabile provvedere all'urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto;

**CONSIDERATO** che a tale scopo sono stati individuali i seguenti locali idonei a soddisfare le provvisorie esigenze di ricovero per gli sgomberati:

Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_ proprietario \_\_\_\_\_

**RITENUTO** di dover provvedere alla messa in disponibilità immediata di tali locali alternativi, al fine di scongiurare maggiori pericoli che riguardino la pubblica incolumità delle persone (segnalare l'eventuale presenza di minori).

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'articolo 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 54 comma 2<sup>o</sup> del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**ORDINA**

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. \_\_\_\_\_ in favore del precedente Comune, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente Autorità, e previa notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle seguenti condizioni:

- il proprietario o detentore dovrà consegnare i locali sopra descritti il giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna delle chiavi.

- all'atto della consegna sarà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune il necessario verbale di descrizione e di consistenza dell'immobile requisito, con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a cura dell'ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco.

- il verbale di descrizione sommaria dell'immobile sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al detentore.

- l'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo atto.

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione della presente Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente al Signor Prefetto di \_\_\_\_\_.

3) L'U.T.C. è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

4) Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_\_\_ presso l'U.T.C.

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione \_\_\_\_\_, entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

# **BOZZA DI LETTERA PER LA SEGNALAZIONE DI DANNI**

## **Att.ne di**

Regione Emilia Romagna  
U.O. Protezione Civile  
[stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it)

AGGIUNDERE ALTRI ENTI  
INTERESSATI IN QUANTO  
COMPETENTI O PER  
CONOSCENZA (Comunità  
Montana, Consorzi di  
Bonifica, A.I.Po, ecc..)

## **OGGETTO: segnalazione danni**

Con la presente siamo a segnalarvi

1. Evento: (indicare l'evento che ha determinato il danno o i danni che si vogliono segnalare, specificando data e orario, se disponibile, dell'evento)
2. Danni: (indicare cose e persone danneggiate dall'evento, precisando la localizzazione del danno)
3. Localizzazione: (allegare o inoltrare per e-mail stralcio di CRT con la localizzazione dell'area o delle aree interessate)
4. Provvedimenti adottati: (indicare eventuali provvedimenti adottati per gestire l'evento in atto: sopralluogo urgente, ordinanze, attivazione del volontariato, ecc..)
5. Si richiede:

sopralluogo urgente

sopralluogo urgente ai sensi della DGR 1565/2005 (fondo regionale)

finanziamento in somma urgenza ai sensi dell'art 10 L.R. 1/2005, per un importo stimato in ...

finanziamento in somma urgenza ai sensi del d.lgs. 1010/1948, per un importo stimato in ...

Delibera di Giunta N.1565 del 30-7-2004

Assessorato: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.  
PROTEZIONE CIVILE.

Servizio: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: PROCEDURE PER GESTIONE FONDO REG. DI PROTEZ.CIVILE  
ART.138,C.16,L.388/00.APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE E RELATIVA  
MODULISTICA IN ORDINE ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI  
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO  
DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART.2,C.1  
LETT.B,L.225/92.**

Prot. (PTC/04/59027)

-----  
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e competenze esercitabili da vari enti ed amministrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello b);
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo - alimentato per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della citata legge n. 388/2000 è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato;
- la legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile";

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 225/92 per eventi di livello b) si intendono gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
- che, per contraddistinguere gli eventi di livello b) da quelli che per natura ed estensione possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria nonché da quelli che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ai sensi rispettivamente delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello a) ed eventi di livello c), occorre procedere ad una verifica dell'impatto che gli stessi hanno avuto sul territorio interessato;
- che nel novero degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per gli eventi di livello b) possono rientrare, oltre a quelli di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico o fruizione pubblica danneggiate, di seguito interventi nel settore pubblico, anche gli interventi a sostegno di soggetti privati ed attività produttive danneggiate, di seguito interventi nel settore privato;

Ritenuto, sia al fine di disporre di strumenti più efficaci e puntuali per la qualificazione degli eventi calamitosi come eventi di livello b), sia al fine di ottimizzare i processi che attengono alla gestione del Fondo, di delineare un percorso organizzativo ed operativo articolato in più fasi che assicurino la partecipazione di ciascuno dei soggetti istituzionali interessati con i rispettivi ambiti di responsabilità e decisione;

Ritenuto di precisare che tali fasi si articolano in attività dirette:



- alla individuazione degli eventi di livello b) fra tutti gli eventi calamitosi che nel corso di ciascun anno solare si dovessero verificare nel territorio regionale;
- alla programmazione della spesa per finanziare interventi a sostegno del settore pubblico e di quello privato direttamente interessati da tali eventi, attraverso l'elaborazione ed approvazione di appositi piani per ciascuna quota del Fondo che verrà assegnata annualmente alla Regione Emilia-Romagna;
- all'attribuzione delle risorse ai soggetti interessati del settore pubblico e privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nelle apposite Direttive regionali che si vanno ad approvare con il presente atto;

Ritenuto di dover distinguere gli eventi calamitosi di livello b) di cui al presente atto dagli eventi a dimensione locale, che possono essere fronteggiati con gli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n.45/1995; Ritenuto, pertanto, di stabilire:

- che per eventi a dimensione locale per i quali si attivino le procedure previste dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n. 45/1995, di norma, non possa trovare applicazione la disciplina di cui alla presente deliberazione;
- che, al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato dell'Emilia-Romagna provveda a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa presumibilmente qualificarsi di livello b) e sentita la Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- che, entro 10 giorni da tale richiesta, il sopralluogo venga eseguito, su disposizione del Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile, da parte di un nucleo di valutazione composto da tecnici del predetto Servizio, del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente e, per gli eventi sismici, del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, nonché da tecnici della Provincia e del Comune interessati i quali, valutata l'entità dei danni al sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche e private e ritenuto l'evento di livello b), propongano al competente organo decisionale della Regione di dichiararlo di rilievo regionale;
- che, sulla base di tale proposta, il Presidente della Giunta regionale dichiari l'evento di rilievo regionale con apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- che a seguito di tale dichiarazione la Provincia interessata, in raccordo con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente o con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, per gli aspetti di rispettiva pertinenza, sulla base anche dei dati conoscitivi forniti dai Comuni del medesimo ambito provinciale, elabori un elenco di proposte di interventi nel settore pubblico, con l'indicazione del relativo quadro di priorità, del finanziamento necessario per ciascuno degli interventi e dei rispettivi enti attuatori;
- che, qualora siano proposti interventi di competenza regionale ovvero di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa la cui realizzazione si ritenga opportuno affidare, previa intesa tra Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente ed ente affidatario, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", l'elenco di cui sopra, nella colonna ente attuatore, indichi espressamente gli estremi di tale disposizione di legge regionale;
- che le proposte di interventi di cui sopra vengano esaminate in appositi incontri tra i rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni provinciali interessate e l'Assessore regionale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, di seguito Assessore regionale competente, da tenersi non prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi, al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi, sia di carattere tecnico che finanziario, relativi agli eventi medesimi - che potrebbero verificarsi fino a tutto il precedente mese di dicembre - e quindi al fine di poter attribuire e ripartire equamente sul territorio, alla luce di un quadro di insieme, le risorse della corrispondente annualità del Fondo;
- che gli interventi proposti ed assentiti in tali incontri vengano riportati in appositi piani, da approvarsi con atto dell'Assessore regionale competente, al cui finanziamento ed attuazione si provvederà in conformità alla normativa vigente nonchè sulla base dei criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'entità dei singoli contributi al settore privato, per le stesse ragioni addotte relativamente al settore pubblico, può essere quantificata in un ammontare certo solamente nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di livello b) dichiarati di rilievo regionale e che, pertanto, per l'erogazione degli stessi passa un significativo lasso di tempo, con i prevedibili rischi che possono derivare sul piano della certezza del diritto e del sistema dei controlli sia per i cittadini che per le amministrazioni comunali preposte

all'istruttoria di domande presentate a notevole distanza dagli eventi medesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di delineare un iter procedimentale finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi al settore privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie; Dato atto che il percorso organizzativo ed operativo e le Direttive di cui ai citati Allegati 1) e 2) trovano applicazione dalla data di esecutività del presente atto;

Ravvisata la necessità, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio regionale nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto, di fornire, in via transitoria, specifici indirizzi operativi ed applicativi, prevedendo:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna provvedano a comunicare al Servizio regionale Protezione Civile e per conoscenza all'Assessore regionale competente i dati relativi ai comuni di ciascun ambito provinciale interessati dai soli eventi calamitosi di livello b) di cui le stesse Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);

Preso atto del parere positivo espresso in ordine al presente atto e relativi allegati da tutte le Province dell'Emilia-Romagna appositamente ed opportunamente consultate;

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi a ciò delegato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e

della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003; Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi  
D e l i b e r a

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che:

- al verificarsi di un evento calamitoso nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale ove ravvisi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 225/1992 e dalle altre norme connesse richiamate nel preambolo e nella parte narrativa della presente deliberazione, adotti apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale l'evento viene dichiarato di rilievo regionale in attuazione delle medesime norme;
- l'Assessore regionale competente, approvi appositi piani di protezione civile per il finanziamento, a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui alla L. n. 388/2000 (art. 138, comma 16), di interventi e misure a sostegno del settore pubblico e privato danneggiati dagli eventi dichiarati di rilievo regionale;

1. di approvare:

- la Direttiva di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli A, B, C, D, E, A-bis, B-bis, C-bis, D-bis, E-bis - disciplinante i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione degli interventi nel settore pubblico;
- la Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli SD/P, SD/AP, DC/P, DC/AP, ER/P ed ER/AP - disciplinante la tipologia dei beni, i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi al settore privato;

1. di dare atto che le Direttive di cui al precedente punto 2. si applicano relativamente agli eventi di rilievo regionale che si dovessero verificare nel territorio regionale a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

2. di stabilire, in via transitoria, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione forniscano al Servizio regionale Protezione civile e, per conoscenza, all'Assessore regionale competente i dati conoscitivi concernenti i soli eventi di livello b) di cui le medesime Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
  - che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);
5. di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie;
  6. di pubblicare la presente deliberazione, le Direttive e la Modulistica di cui al precedente punto 2. sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-°-°-°-°-

**DIRETTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO O DI FRUIZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (Fondo regionale di protezione civile, art. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388)**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Per la realizzazione degli interventi previsti in Piani regionali di protezione civile, finanziati con le risorse del Fondo regionale di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito risorse assegnate, i soggetti attuatori provvedono nel quadro delle competenze ad essi attribuite dall'ordinamento giuridico di riferimento e nel rispetto della vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle disposizioni di cui alla presente Direttiva.

**2. INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE REALIZZATI DAI SERVIZI TECNICI DI BACINO O DAGLI ENTI LOCALI E DAI CONSORZI DI BONIFICA**

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici di pertinenza della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa si rinvia alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22, recante "*Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3*", e alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42, recante "*Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative*".

Le disposizioni amministrative attuative delle citate leggi regionali, di cui rispettivamente alle determinazioni n. 6200 del 4 luglio 2000 e n. 819 del 13 febbraio 2002, del Direttore generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, di seguito Direttore generale, si applicano in quanto compatibili con tutte le disposizioni di cui alla presente Direttiva.

In particolare si dispone che per quanto riguarda l'assetto delle competenze dirigenziali regionali non si applica il riparto, previsto nella citata determinazione n. 6200/2000, riferito al Responsabile del Servizio Protezione Civile. Pertanto, restano ferme le sole competenze del Direttore Generale, ove non delegate ai Responsabili di Servizio, nonché le competenze ripartite tra la dirigenza del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica e Servizi Tecnici di Bacino, con le seguenti ulteriori precisazioni in merito all'assunzione degli impegni di spesa e alla liquidazione di quanto spettante:

- a) per gli interventi realizzati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino, vale il riparto delle competenze suddetto, con l'onere per il Servizio competente di comunicare al Servizio regionale Protezione Civile unicamente gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo, come meglio precisato al successivo punto 6.7.;
- b) per gli interventi realizzati indirettamente per il tramite dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 22/2000 alla predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme spettanti provvede il Servizio competente secondo il riparto suindicato, mentre per gli interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione di cui alla L.R. n. 42/84 provvede il Servizio Difesa del Suolo e Bonifica dietro presentazione da parte dei soggetti attuatori delle dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 6.

**3. PREZZARI. SPESE GENERALI E TECNICHE. PERIZIE DI VARIANTE**

**Prezzari regionali.** In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi approvati con le deliberazioni di Giunta regionale di seguito indicate:

- D.G.R. 31 marzo 2003, n. 519, pubblicata sul B.U.R.E-R n. 72 del 20 maggio 2003, recante "*Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini geognostiche e rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza – annualità 2003*";
- D.G.R. 19 ottobre 1998, n. 1848, pubblicata sul B.U.R.E-R del 13 novembre 1998, n. 143, parte seconda n. 87, recante "*Approvazione Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico edifici esistenti*"; il predetto Elenco prezzi è stato ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari espressi in Lire con il corrispondente valore in Euro, sul B.U.R. del 10 maggio 1999, n. 60, parte seconda n. 39;
- D.G.R. 23 novembre 1999, n. 2131, recante "*Aggiornamento elenco prezzi degli interventi di forestazione*".

Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvederà all'analisi prezzi ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

**3.2. Spese generali e tecniche.** Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori qualificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

1. le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
2. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
3. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
4. le spese per attività di consulenza e di supporto;
5. le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Resta fermo che a valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite del 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti, ivi compresi gli oneri riflessi, di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., quando gli incarichi ivi previsti vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 17 della citata L. n.109/1994 e s.m.i. . Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) della citata L. n. 109/1994, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'1,5% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie ed i soggetti attuatori. La percentuale dell'1,5% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

I suddetti compensi incentivanti, a valere sulle risorse assegnate, possono peraltro trovare copertura oltre il limite dell'1,5% e fino al limite del 2% (che in ogni caso costituisce quota parte del 10%) solo nei casi in cui ciascun soggetto attuatore abbia provveduto ad adeguare il relativo regolamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). In caso contrario, rimarrà a carico del soggetto attuatore la differenza (fino allo 0,5%) eventualmente liquidata.

- 3.3** A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.
- 3.4** **Perizie di variante.** Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, alla copertura degli oneri per le varianti di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m.i. si provvede con le somme a disposizione per gli imprevisti, se ed in quanto accantonate a tal fine nel quadro economico approvato. In mancanza di tale accantonamento, i maggiori e relativi oneri sono a carico del soggetto attuatore.

#### **4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto di approvazione di ciascuno dei Piani in cui sono ricompresi gli interventi medesimi.

#### **5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**

Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli interventi, i soggetti attuatori trasmetteranno semestralmente al Servizio regionale Protezione Civile i relativi dati, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio, da compilarsi con le modalità che saranno comunicate dalla struttura regionale sopraindicata. La scheda dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi.

Al riguardo si precisa che non si potrà procedere alla liquidazione delle somme richieste (acconto, SAL, saldo o unica soluzione) dal soggetto attuatore se questi non abbia provveduto alla compilazione della scheda di monitoraggio.

#### **6. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CONTABILITA' FINALE**



**6.1.**

Per l'erogazione delle risorse assegnate si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29, come di seguito ulteriormente specificate, con la

precisazione che la documentazione ivi prevista si intende sostituita, per ragioni di semplificazione amministrativa, da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Il Servizio regionale Protezione Civile, fatto salvo quanto specificato ai successivi punti 6.6. e 6.7., con atto del dirigente competente provvederà, preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, alla concessione delle risorse assegnate e all'impegno di spesa, nonché:

- alla liquidazione del primo acconto, pari al 35% delle risorse impegnate, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato A. In caso di mancata richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presenterà la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B ai fini della liquidazione del 1° stato di avanzamento dell'intervento. In questo caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo SAL, dovrà assicurarsi di non eccedere l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione di un numero massimo di due stati di avanzamento degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato C. Il soggetto o attuatore dovrà assicurarsi di non eccedere complessivamente l'85% delle risorse impegnate;
- alla liquidazione del saldo spettante dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato D. Con il medesimo atto con cui si disporrà la liquidazione del saldo, oltre a prendersi atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi, si provvederà all'accertamento di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.

**6.2.** Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi disposti con le procedure di somma urgenza e ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 6.1.. Per quelli già ultimati, i soggetti attuatori inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato E al Servizio regionale Protezione Civile che provvederà con atto del dirigente competente alla presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori, all'impegno ed alla liquidazione in un'unica soluzione delle risorse assegnate, al netto di eventuali economie che rimarranno integralmente a disposizione della Regione Emilia-Romagna o, in caso di cofinanziamento, in misura proporzionale alle risorse assegnate.

**6.3.** Nel caso di interventi cofinanziati, i soggetti attuatori si atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, utilizzando le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli Allegati A-bis, B-bis, C-bis, D-bis ed E-bis.

**6.4.** I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.

**6.5.** La Regione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti attuatori in ogni fase del procedimento di erogazione delle risorse finanziarie la documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremo nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui agli allegati menzionati nei punti precedenti.

**6.6. Interventi di competenza regionale di cui alla L.R. n. 42/1984 (opere di bonifica e di irrigazione) realizzati dai Consorzi di Bonifica nonché alla L.R. n. 22/2000 realizzati dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale.**

Per tali interventi i soggetti attuatori trasmetteranno le dichiarazioni sostitutive, per l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti, al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica o al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente in base al riparto delle competenze specificato al precedente punto 2. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo.

**6.7 Interventi di competenza regionale realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino.** Per tali interventi non si procederà alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti allegati, in quanto all'impegno e alla liquidazione della spesa provvederanno direttamente gli stessi Servizi, tenuto conto del riparto delle competenze con il Servizio regionale Difesa del Suolo e Bonifica precisato al precedente punto 2.. Il Servizio competente avrà cura, comunque, di comunicare al Servizio Protezione Civile gli estremi degli atti di impegno e di liquidazione del saldo. In presenza di interventi cofinanziati, l'accertamento di eventuali economie in sede di liquidazione del saldo comporta il disimpegno delle somme eccedenti in misura proporzionale sui rispettivi e pertinenti capitoli del bilancio regionale.

## **7. PROCEDURE DI CONTROLLO**

**7.1. Disposizioni generali.** Compete alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa disporre controlli e verifiche sugli interventi di cui al precedente punto 2. (Determine DG nn. 6200/2000 e 819/2002 ).

Compete al Servizio regionale Protezione Civile disporre controlli e verifiche su tutti gli altri interventi.

Per questi ultimi interventi il controllo sarà effettuato da parte dei funzionari del Servizio regionale di Protezione Civile, eventualmente con l'ausilio di altre strutture tecniche pubbliche all'uopo individuate ed appositamente convenzionate nel rispetto della normativa vigente e sarà diretto a verificare:

- l'effettiva e corretta esecuzione degli interventi e dei lavori;
- la coerenza degli interventi agli obiettivi di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388/2000;
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi, ivi compreso il rispetto dei termini stabiliti nella presente Direttiva.

L'attività di controllo verrà svolta presso gli uffici dei soggetti attuatori e comprenderà anche l'effettuazione di sopralluoghi in sito.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile attiverà, con propria determinazione, le procedure di controllo sugli interventi ed i lavori eseguiti o in corso di esecuzione a seguito delle dichiarazioni di crisi regionale decretate nei 24 mesi precedenti alla data di adozione della medesima determinazione.

Il medesimo intervento potrà anche essere oggetto di due distinte procedure di controllo.

La determinazione recherà:

- l'individuazione del campione, estratto secondo il criterio della casualità numerica, non inferiore al 10% del totale degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione; per ragioni di celerità è consentita l'estrazione del campione degli interventi su base comunale o provinciale;
- eventuali ulteriori interventi che il Servizio regionale Protezione Civile riterrà opportuno sottoporre a procedura di controllo in base a considerazioni di diversa natura (dimensioni dell'intervento; difficoltà tecnico-realizzative; e eventuali esposti o segnalazioni);
- i nominativi dei funzionari incaricati e del Responsabile del procedimento di controllo;

Il procedimento di controllo dovrà concludersi nei successivi nove mesi. Il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile potrà prorogare tale termine, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento di controllo.

I funzionari incaricati del controllo saranno, comunque, tenuti ad esaminare la seguente documentazione, ove già disponibile in relazione al lo stato di attuazione dell'intervento:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza, collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- certificato di regolare esecuzione o di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma;
- conto finale.

Ogni procedimento di controllo si concluderà con una relazione sottoscritta dal funzionario incaricato e dal Responsabile del procedimento, contenente le eventuali criticità rilevate. Le relazioni verranno trasmesse al soggetto attuatore che, in caso siano esplicitate criticità, sarà tenuto a fornire riscontro entro 30 giorni.

Acquisite le risposte dei soggetti attuatori o, comunque, inutilmente decorso il suddetto termine di 30 giorni, il Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile trasmetterà i relativi atti all'Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, al quale potrà proporre, in presenza di gravi criticità accertate, di procedere alla riduzione o alla revoca del finanziamento concesso e alla richiesta della relativa restituzione, qualora già liquidato.

**7.2. Disposizione transitoria.** In via transitoria, le procedure di controllo di cui alla presente direttiva saranno avviate entro il mese di ottobre 2004, il campione verrà estratto sull'intero complesso degli interventi finanziati con le annualità 2001 e 2002 del Fondo regionale di Protezione Civile e il procedimento dovrà concludersi entro il mese di febbraio 2005.

## Allegato 2

**DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART. 138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.).**

**A. DISPOSIZIONI GENERALI.**

**A.1 Termini per la presentazione delle schede di segnalazione dei danni e delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.**

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale l'evento calamitoso viene dichiarato di rilievo regionale:

- a) entro **il termine di 15 giorni** i soggetti privati e gli esercenti un'attività produttiva (imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non coincidenti con questi, i proprietari dei beni destinati ad attività produttiva), al fine di accedere ai contributi di cui alla presente Direttiva, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato il bene danneggiato la scheda di segnalazione dei danni subiti utilizzando gli allegati **Moduli SD/P** (soggetti privati) e **SD/AP** (attività produttive). La scheda deve essere corredata di sommari rilievi fotografici che evidenzino il danneggiamento subito e che i soggetti interessati avranno cura di acquisire nell'immediatezza dell'evento;
- b) entro **il termine di 90 giorni** i Comuni devono procedere ad un controllo a campione delle segnalazioni di danno pervenute, provvedendo ad apposito sopralluogo in sito e secondo le modalità riportate nella successiva lettera F.;
- c) entro **il medesimo termine di 90 giorni** i soli soggetti interessati che hanno precedentemente trasmesso la scheda di segnalazione dei danni possono presentare al Comune domanda di contributo in carta semplice, utilizzando, l'allegato **Modulo DC/P** (soggetti privati) o **DC/AP** (attività produttive).

Sia la scheda di segnalazione dei danni che la domanda di contributo possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Considerata la perentorietà dei termini di cui alle precedenti lettere a) e c), la segnalazione di danni e la domanda di contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare la massima pubblicità circa i termini sopraindicati ed assicura in ogni caso la consultazione presso i

propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni ed eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell'esclusivo ambito di responsabilità del Comune.

## **A.2. Beni ammissibili al contributo.**

### **A.2.1. Beni immobili**

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti alle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliari distrutte o non ripristinabili e unità immobiliari danneggiate destinate ad abitazione principale del proprietario o di terzi;
- unità immobiliari distrutte e unità immobiliari danneggiate destinate all'esercizio di un'attività produttiva;
- parti comuni danneggiate di un edificio.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico dalle unità immobiliari e dalle relative aree cortilive.

Ai fini della presente Direttiva si intendono:

- **per unità immobiliare destinata ad abitazione principale**, la residenza anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva**, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l'attività, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la sede legale e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato;
- **per parti comuni di un edificio**, quelle indicate all'art. 1117 del codice civile, con esclusione dei locali destinati all'alloggio del portiere.

### **A.2.2. Beni mobili**

Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva.

## **A.3. Beni non ammissibili al contributo.**

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità immobiliare.
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.)
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento;
- alle unità immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che non abbiano partecipato al piano di delocalizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 agosto 2001, n.

25 recante “ *Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000* ”.

**A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati.**

Per i beni immobili solo “danneggiati” sono ammissibili al contributo unicamente le spese, ivi comprese le spese tecniche (es. di progettazione, direzione lavori) ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente, finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura, nonché dei seguenti impianti tecnologici:

- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- intonaci/imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico, idro-sanitario, fognario, ascensore).

**A.5. Divieto di cumulo.**

Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato non è consentito cumulare due o più domande di contributo, in caso di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che nazionale) succedutisi nel tempo, a meno che con l’ultima domanda non si rinunci espressamente a quella precedente.

Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:

- a) il danno preesistente è già stato riparato;
- b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento; in tal caso la domanda di contributo deve specificare unicamente l’entità degli aggravamenti verificatisi ;
- c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del bene danneggiato dal nuovo evento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data del nuovo evento, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. La documentazione comprovante tale circostanza deve essere richiesta all’interessato dal Comune, che non ne sia già in possesso, in sede di istruttoria dell’ultima domanda di contributo presentata.

Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato che non vi abbia già provveduto, di integrare l’ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l’ultima domanda risulterà inammissibile.

**A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici**

In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il

contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato alle condizioni e secondo le modalità di calcolo di cui alla successiva lettera E.4..

## **B. CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI**

### **B.1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario distrutta o non ripristinabile.**

Il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitata va nello stesso comune o in comune limitrofo, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,92, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o non ripristinabile e comunque non superiore a 120 metri quadrati<sup>1</sup>. Il predetto limite di costo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. La variazione sarà presa in considerazione con riferimento alla data di adozione dell'atto del competente organo regionale con il quale vengono assegnati i finanziamenti ai Comuni.

Il contributo è concesso fino al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonché della spesa sostenuta per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie, al netto della franchigia di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto per le unità non ripristinabili.

Per **unità non ripristinabili** si intendono le unità di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito, a condizione che siano ubicate in aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) nell'ambito dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico adottati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione.

---

<sup>1</sup> Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

**Su = superficie utile abitabile:** superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

**Snr = superficie non residenziale:** superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

**Sp = superficie di parcheggio:** superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

**Sc = superficie complessiva:** superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

In tali casi è previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese destinate unicamente alla costruzione o all'acquisto di altra unità immobiliare in un'area dello stesso comune o di un comune limitrofo non esposta al rischio idrogeologico. Non si farà luogo alla erogazione di alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero destinare a tal fine il predetto contributo. I medesimi proprietari decadono altresì da eventuali benefici connessi ai danni derivanti alle stesse unità immobiliari in conseguenza del verificarsi di successivi eventi calamitosi.

In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi calamitosi, le aree di risulta delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell'avvenuta demolizione e dello smaltimento delle relative macerie. Tale acquisizione può non avere luogo qualora i proprietari si impegnino a proprie spese, sulla base di un'apposita convenzione con il Comune, da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali all'area ripristinata.

**B.2. Unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di terzi.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00.

Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione principale, è concesso per i danni all'unità immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il contributo è concesso limitatamente ad una sola seconda casa.

**B.3. Parti comuni di un edificio.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell'edificio vi sia almeno un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**B.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.**

La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 e B.2 è presentata dal proprietario.

La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 è presentata dall'amministratore del condominio e la stessa deve essere corredata del verbale dell'assemblea che abilita l'amministratore.

In assenza di amministratore la domanda è presentata dal condomino all'uopo delegato dagli altri condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. La delega deve essere allegata alla domanda.



Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

**C. CONTRIBUTO A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI NON COMMERCIALI**

**C.1. Unità immobiliare distrutta.**

Il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune limitrofo, di una unità immobiliare da destinare alla medesima attività produttiva, con superficie utile non superiore a quella dell'unità immobiliare distrutta.

I relitti dell'unità non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.

**C.2. Unità immobiliare danneggiata.**

Il contributo è concesso per le tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4.

**C.3. Beni mobili e beni mobili registrati.**

Il contributo è concesso per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

**C.4. Entità e limitazioni del contributo**

Il contributo è concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1, C.2 e C.3, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 150.000,00 per attività produttiva.

**C.5. Beni in locazione**

Qualora la proprietà dei beni o parte degli stessi non faccia capo all' esercente l'attività produttiva, il contributo di cui alla lettera C.4. è assegnato a chi tra tale soggetto e il proprietario sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed è ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il contributo è concesso a condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a favore della medesima attività produttiva.

**C.6. Condizioni per l'accesso ai contributi**

Per l'ammissibilità al contributo sono richiesti i seguenti presupposti:

- appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi, agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori, il contributo è concesso limitatamente alle tipologie di interventi non previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e con riferimento al periodo di vigenza di tale legge; mentre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo

2004, n. 102 il contributo è concesso con esclusivo riferimento al settore agro-industriale e limitatamente alle tipologie di intervento non previste dal D.Lgs. medesimo);

- esercizio da parte degli enti non commerciali di un'attività, strumentale e sussidiaria rispetto all'attività principale, qualificabile come attività commerciale ai sensi del T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- iscrizione delle imprese, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non commerciali, l'attività commerciale esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o, in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa;
- assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell'evento calamitoso.

#### **C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.**

La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva o, nei casi in cui la proprietà dei beni non appartenga all'esercente tale attività, dal proprietario dei beni medesimi, a seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese.

Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.

Nei casi previsti nelle lettere C.1, C.2 e C.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..

#### **D. PERIZIA ASSEVERATA**

Le domande di contributo **relative alle sole unità immobiliari danneggiate** devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo. La stima deve riguardare le spese di ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonché le spese per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle unità immobiliari che dalle relative aree cortilive.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un importo pari al 75% delle stesse.

In presenza di domande di contributo relative ad **unità immobiliari distrutte o non ripristinabili**, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla verifica dello stato dell'unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché alla redazione di una relazione tecnica nella quale si attesti se l'unità possa essere ricostruita

oppure se ricorrano i presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unità non ripristinabile.

## **E. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA**

### **E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli a cura della Regione.**

Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità riportate nella successiva lettera F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile, in via preliminare, gli elenchi riepilogativi delle domande pervenute, utilizzando l'allegato prospetto **ER/P** per i soggetti privati, ed **ER/AP** per le attività produttive.

Il Servizio regionale Protezione Civile, ricevuti gli elenchi, procede al controllo a campione nella misura di almeno il 10% degli stessi, al fine di verificare la correttezza dell'istruttoria espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali incongruenze e criticità, da portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse generale; comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di controllo.

I Comuni, rimosse le eventuali criticità ed incongruenze, e ricevuta comunicazione della conclusione delle procedure di controllo, trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti **ER/P** ed **ER/AP**, approvati, in questa fase, dal competente organo comunale.

### **E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione.**

Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati dagli eventi di rilievo regionale verificatisi nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il competente organo regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi relativi all'anno di riferimento, provvede con proprio atto formale alla determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente Direttiva, con priorità per le unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attività produttiva.

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili al contributo e alle risorse finanziarie disponibili.

L'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3.

### **E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al contributo.**

I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi al contributo, unitamente alla copia autenticata del rogito notarile nel caso di acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare.

I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in 12 mesi per gli interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati nonché per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di cui alla precedente lettera E.2..

In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

#### **E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo.**

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi indicati nella precedente lettera E.3. il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne comunicazione ai beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità: all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato - ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di Euro 2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale il Comune ha già calcolato il contributo massimo erogabile e lo ha comunicato alla Regione con l'elenco riepilogativo definitivo degli aventi titolo, si procederà nel seguente modo :

- **importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato;
- **importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato:** il contributo sarà calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al contributo.

Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie assicuratrici, al netto, in quest'ultimo caso, dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilità civile, etc.), verrà considerata unicamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A tal fine, il soggetto interessato si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice una dichiarazione recante l'ammontare dell'indennizzo corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata secondo i predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3.

Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti pubblici e all'indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell'indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno sofferto, l'importo del contributo ammissibile dovrà essere decurtato della quota eccedente la somma predetta.

**E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti.**

Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette al Servizio regionale Protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale.

Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande liquidate secondo le modalità riportate alla successiva lettera F..

**F. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMUNI**

Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione.

Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalità:

- a) **Segnalazione dei danni:** il controllo viene eseguito con apposito sopralluogo in sito, nella misura di almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati e di almeno il 20% delle segnalazioni di danno delle attività produttive, al fine di accertare l'effettivo nesso di causalità tra questi e l'evento o nonché la tipologia dei danni medesimi. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la eventuale domanda di contributo è inammissibile.
- b) **Domande di contributo:** il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute;
- c) **Domande liquidate:** il controllo viene eseguito al fine di verificare l'avvenuta esecuzione degli interventi.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive:

1. valore danni fino a 20.000,99 Euro;
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro;
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro.

Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all'erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla Regione.

Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza alla Regione.



SEGNALAZIONE DANNI  
DA EVENTO CALAMITOSO  
A BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO

Ai sensi della Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1565 del 30/07/2004

EVENTO CALAMITOSO <sup>1</sup>			
VERIFICATOSI IL			
COMUNE	PROVINCIA		

**1ad esempio: nubifragio, grandinata, tromba d'aria, frana, etc.**

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
(COGNOME E NOME)

NATO A				IL	__	/	__	/	__	__										
RESIDENTE A																				
VIA/PIAZZA								N.												
CODICE FISCALE												TEL.								

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

IN QUALITA' DI
<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO
<input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
<input type="checkbox"/> RAPPRESENTANTE DEI CONDOMINI

L'UNITA IMMOBILIARE/ EDIFICIO E' CENSITA/O AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (N.C.E.U ) DI			
COMUNE			
FOGLIO	MAPPALE		
SUB	ZONA		
VIA/PIAZZA	N.		





**Compilare solo a cura del proprietario**

L'UNITA' IMMOBILIARE E'

DESTINATA A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE

DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI TERZI **indicare i seguenti dati**

TIPO CONTRATTO\*

CONDUTTORE NATO IL:  /  /

CODICE FISCALE

\*specificare, ad es. locazione, comodato, usufrutto, uso, etc

**Compilare solo a cura dell'amministratore condominiale/ rappresentante dei condomini**

NELL'EDIFICIO E' PRESENTE ALMENO UNA UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

SI       NO

L'UNITA' IMMOBILIARE/ EDIFICIO E' COMPOSTA DA (descrivere)

.....

.....

.....

.....

L'UNITA' IMMOBILIARE E'

DISTRUTTA

DANNEGGIATA      **compilare il riquadro seguente**

L'UNITA' IMMOBILIARE/ EDIFICIO HA RIPORTATO I SEGUENTI DANNI:

**ELEMENTI STRUTTURALI E DI FINITURA**

TETTO/COPERTURA.....  SI       NO

MURATURE.....  SI       NO

SOLAI/SOTTOFONDI/PAVIMENTAZIONI.....  SI       NO

INTONACI/IMBIANCATURA.....  SI       NO

INFISSI/PARAPETTI .....  SI       NO

SCALE.....  SI       NO

FONDAZIONI.....  SI       NO

**IMPIANTI TECNOLOGICI**

TERMICO.....  SI       NO

ELETTRICO.....  SI       NO

IDRO-SANITARIO.....  SI       NO

FOGNARIO.....  SI       NO

TELEFONICO.....  SI       NO

ASCENSORE .....  SI       NO



IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

MATERIALE FOTOGRAFICO ATTESTANTE IL DANNEGGIAMENTO

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima Legge.**

data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**N.B.** Qualora la presente segnalazione non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla segnalazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.



**SEGNALAZIONE DANNI  
DA EVENTO CALAMITOSO  
A BENI IMMOBILI E MOBILI A USO PRODUTTIVO**  
Ai sensi della Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1565 del 30/07/2004

EVENTO CALAMITOSO <sup>1</sup>			
VERIFICATOSI IL			
COMUNE	PROVINCIA		

**1ad esempio: nubifragio, grandinata, tromba d'aria, frana, etc.**

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
(COGNOME E NOME)

NATO A	IL	__ / __ / ____	
RESIDENTE A			
VIA/PIAZZA	N.		
CODICE FISCALE	TEL.		

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

<b>IN QUALITA' DI</b>			
<input type="checkbox"/>	PROPRIETARIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE destinata all'esercizio dell'attività produttiva		
<input type="checkbox"/>	PROPRIETARIO DEI BENI MOBILI destinati all'esercizio dell'attività produttiva		
<input type="checkbox"/>	PROPRIETARIO DEI BENI MOBILI REGISTRATI destinati all'esercizio dell'attività produttiva		
<input type="checkbox"/>	LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE dell'attività produttiva		
DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE: VIA	N.		
COMUNE	PROVINCIA		
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA			
ALBO ISCRIZIONE	N.		
CCIAA DI	N.		

L'UNITA' IMMOBILIARE E' CENSITA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (N.C.E.U ) DI

COMUNE: \_\_\_\_\_

FOGLIO \_\_\_\_\_ MAPPALE \_\_\_\_\_  
 SUB \_\_\_\_\_ ZONA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

DESTINATA A  SEDE LEGALE  SEDE OPERATIVA

L'UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA (descrivere)

.....

.....

.....

.....

L'UNITA' IMMOBILIARE HA RIPORTATO I SEGUENTI DANNI (barrare la/e casella/e che ricorre/ono)

**ELEMENTI STRUTTURALI E DI FINITURA**

TETTO/COPERTURA.....  SI  NO

MURATURE.....  SI  NO

SOLAI/SOTTOFONDI/PAVIMENTAZIONI.....  SI  NO

INTONACI/IMBIANCATURA.....  SI  NO

INFISSI/PARAPETTI.....  SI  NO

SCALE.....  SI  NO

FONDAZIONI.....  SI  NO

**IMPIANTI TECNOLOGICI**

TERMICO.....  SI  NO

ELETTRICO.....  SI  NO

IDRO-SANITARIO.....  SI  NO

FOGNARIO.....  SI  NO

TELEFONICO.....  SI  NO

ASCENSORE.....  SI  NO

**BENI MOBILI (specificare)**

IMPIANTI / MACCHINARI.....  SI  NO

ATTREZZATURE.....  SI  NO

SCORTE.....  SI  NO

ARREDI.....  SI  NO

**BENI MOBILI REGISTRATI (specificare)**

.....  SI  NO

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

MATERIALE FOTOGRAFICO ATTESTANTE IL DANNEGGIAMENTO

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima Legge.**

data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**N.B.** Qualora la presente segnalazione non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla segnalazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.